



PIANO TRIENNALE

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2026-2028

Roma, li 30 gennaio 2026

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza di Sport e Salute S.p.A.

(Dott. Marco Befera)

Sommario

Premessa.....	3
1. Contesto normativo.....	8
1.1 Contesto Internazionale	8
1.2 Contesto Nazionale	10
2. Processo di prevenzione della corruzione	15
2.1 Analisi del contesto esterno	15
2.2 Analisi del contesto interno	28
2.3 Valutazione del rischio	31
2.4 Trattamento del rischio	34
2.5 Monitoraggio del processo.....	37
2.6 Ruoli e responsabilità	38
3. Il Ruolo del RPCT	42
3.1 Requisiti di nomina, poteri e doveri del RPCT	42
3.2 Responsabilità del RPCT	44
4. Flussi Informativi.....	45
5. Whistleblowing	46
6. Verifica del rispetto delle disposizioni ex D.lgs. 39/2013.....	48
7. Contratti Pubblici	50
7.1 Ricognizione delle principali norme di hard e soft law in materia di contratti pubblici	50
7.2 Attività di controllo in materia di contratti pubblici.....	53
8. Conflitto di interessi.....	54
8.1 Ricognizione delle principali norme di hard e soft law in materia di conflitto di interessi.....	54
8.2 Focus sui ruoli, le modalità operative di acquisizione, verifica e gestione delle dichiarazioni sui conflitti di interesse in materia di contratti pubblici	61
8.3 Attività di controllo delle dichiarazioni sui conflitti di interesse	64
8.4 Formazione e Comunicazione	64
9. Logiche di formazione del personale	64
10. Divieto di post-employment (<i>pantouflage - revolving doors</i>).....	65
11. Obiettivi di prevenzione della corruzione	68
12. Sistema disciplinare.....	68
13. Programma della Trasparenza	69

Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

L'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("PTPC") è prevista dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* ed ottempera alle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge stessa.

Tale normativa stabilisce che gli enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico¹ si dotino di un PTPC per definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, delineando un programma di attività derivante da un'analisi sui livelli di esposizione degli uffici a tale rischio ed indicando le diverse aree sensibili, le misure da implementare in relazione al livello di rischio ed i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura nei tempi preposti.

Sport e Salute S.p.A. ("Società") - istituita dal Decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito nella Legge 8 agosto 2002 n. 178, poi modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - è una società di diritto privato interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") e soggetta al potere di indirizzo, direttiva e controllo dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Sport e Salute può essere ricondotta nel novero delle società di "diritto singolare"² per le proprie peculiari caratteristiche tra cui, in via non esaustiva, si evidenziano:

- i. l'erogazione di contributi pubblici agli Organismi Sportivi con un sistema di contabilità separato;
- ii. la previsione di regole specifiche in merito alla nomina delle cariche della Società;
- iii. la presenza di specifiche situazioni di incompatibilità per gli organi di vertice aziendali;
- iv. la possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 8, co. 10, D.L. 138/2002).

La Società è stata inserita nell'elenco ANAC delle Società *"in house"*³ dal 9 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la quale opera l'Autorità

¹ "Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" del dicembre 2014 e Delibera ANAC n. 1134 dell'8.11.2017: *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

² Secondo l'art. 1, comma 4, lett. a) del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ("TUSP") per società a partecipazione pubblica di "diritto singolare" sono da *"intendersi le società disciplinate da disposizioni ad hoc, cioè da disposizioni singolari, applicabili esclusivamente alle medesime e che inoltre siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse"*.

³ Il D.lgs. 175/2016 definisce le Società in house come *"le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1 e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3"*.

di Governo competente in materia di sport. Tale elenco non è più operativo dall'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 36/2023⁴.

Il D.L. 29 gennaio 2021 n. 5 recante *"Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico nazionale italiano"* ha specificato i nuovi rapporti tra la Società e il CONI;

- a) rientra nel novero di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016, sostituito dall'art. 1, lett. e) dell'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023;
- b) è qualificata di diritto Centrale di Committenza ai sensi del Codice Appalti (art. 38, comma 1-bis⁵, D.lgs.50/2016) dal 1° gennaio 2020. Tra l'altro, il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) all'art. 63, comma 4 nel confermare la qualifica di Centrale di Committenza non ha replicato la previgente limitazione dell'attività alle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori operanti nel settore dello sport. Inoltre, ai sensi dell'art 22 comma 4 del D.L. 44/2023, è autorizzata a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa, per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR"), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione ("FSC") e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea;
- c) può operare, ai sensi dell'art. 4 lett. e) dello Statuto, quale società di ingegneria ai sensi della normativa vigente e pertanto potrà, tra l'altro, eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegate all'oggetto sociale.

Con la L. 145/2018 la Società ha quindi vissuto un'evoluzione che ne ha modificato profondamente compiti, *mission* e *governance*. Nell'ambito di tale evoluzione, sebbene già nel D.L. 138/2002⁶ fosse prevista la possibilità di stipulare accordi con la Pubblica Amministrazione, a partire dal 2021 la Società ha registrato un forte incremento del numero di accordi stipulati, principalmente in qualità di Società *"in house"* e di Centrale di Committenza.

⁴ Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 non ha previsto l'istituzione di tale elenco, come emerge dal sito istituzione di ANAC *"Si comunica che dal 1° luglio 2023 non è più operativo l'elenco delle Società in house gestito da ANAC, previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che è stato abrogato dall'art. 226 comma1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*.

⁵ *"A decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e Salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice"*.

⁶ L'art. 8, comma 9 prevede che *"La CONI Servizi spa (n.d.r. ora Sport e Salute S.p.A.) può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali"*.

L'ANAC e Sport e Salute in data in 2 febbraio 2024 hanno stipulato un "protocollo di azione di vigilanza collaborativa" finalizzato a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore e all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Il Protocollo prevede che Sport e Salute trasmetta all'Autorità preventivamente determinati documenti in relazione ai seguenti affidamenti di lavori: a) "Intervento di Restauro della Casa delle Armi nell'ambito del progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico"; b) "Restauro e rifunzionalizzazione Ex Foresterie Sud nell'ambito del progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico"; c) "Sistemazione monumentale e paesaggistica del Parco".

A seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni; qualora le osservazioni contengano irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, Sport e Salute, se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato; se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

La certificazione della effettiva natura dilettantistica delle attività svolte da società e associazioni sportive avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche⁷. Il Registro è tenuto dal Dipartimento per lo sport che si avvale della società Sport e Salute S.p.A. per la sua gestione⁸ e per le funzioni ispettive demandate ai sensi dell'art 10, c.3, del D.lgs. 36/2021. In tal senso, nel settembre 2025, la Società ha sottoscritto il "Memorandum tecnico-operativo relativo ai rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza e Sport e Salute S.p.A." con la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente - nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – e uno con funzioni di Amministratore Delegato - nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro dell'Istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

⁷ Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 36/2021.

⁸ Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2021.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La rappresentanza generale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano, nei limiti delle rispettive competenze, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Amministratore Delegato le deleghe gestionali funzionali all'ordinaria amministrazione della Società, con facoltà di subdelega, nonché di tutti gli altri poteri che il Consiglio di Amministrazione riterrà di delegare nei limiti delle attribuzioni delegabili a norma di legge. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mentre gli altri due sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono designati dall'Autorità di Governo competente in materia di sport⁹.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro istituito ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a n. 6 esercizi, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. L'Amministratore Delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assiste un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa.

⁹ Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, e come modificato dall'art. 1, comma 633, lett. d) della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

La Missione di Sport e Salute S.p.A.

La Società ha l'obiettivo di produrre e fornire servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. In particolare, la Società:

- in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"), delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;
- fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
- è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- può operare quale società di ingegneria ai sensi della normativa vigente e pertanto potrà, tra l'altro, eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegate all'oggetto sociale;
- opera quale Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, essendo altresì iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'ANAC;
- al fine di sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, potrà inoltre fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2021 la Società gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ("Registro"), istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e che ha sostituito il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il CONI. Il Registro assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

1. Contesto normativo

1.1 Contesto Internazionale

La corruzione, nella sua più ampia definizione, consiste nell'offrire, dare, ricevere o sollecitare, direttamente o indirettamente, qualsiasi cosa di valore per influenzare impropriamente le azioni di un'altra parte¹⁰. È anche definita come "l'illecito utilizzo di influenza al fine di procurare un beneficio a sé stessi od altri, violando i doveri o i diritti di altri"¹¹.

Il Consiglio d'Europa, l'OCSE e le Nazioni Unite richiedono ai firmatari delle loro Convenzioni in materia anticorruzione di criminalizzare "l'offerta", "la promessa" e "la consegna" di una tangente, richiamando il concetto sopraesposto.

L'Italia ha ratificato una serie di Convenzioni anticorruzione, tra cui:

- la *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (Anti-Bribery Convention)* del 1997, ratificata dall'Italia con la Legge n. 300 del 2000, e le *Recommendation* proposte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), funzionali allo sviluppo di contenuti e sistemi di prevenzione e nella promozione dell'integrità e della trasparenza;
- le *Civil and Criminal Law Conventions on Corruption* di Strasburgo adottate dal Consiglio d'Europa nel 1999 e ratificate dal nostro Paese ai sensi delle Leggi 110 e 112 del 28.06.2012, che prevede l'incriminazione per reati di corruzione attiva e passiva nel settore pubblico e privato e rimedi giudiziali efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione;
- la Convenzione di Merida (*United Nations Convention against Corruption*) adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia ai sensi della Legge 116 del 2009, che costituisce il primo strumento messo in atto dalla comunità internazionale nella lotta alla corruzione come fenomeno transnazionale. Tale legge di ratifica è poi stata modificata dal D.lgs. n. 121 del 2011 che, sostituendo l'art. 4 della suddetta Legge, ha introdotto l'art. 25-decies nel D.lgs. n. 231 del 2001, in materia di responsabilità da reato degli enti.

È presente una importante produzione di "soft law" sul tema del contrasto alla corruzione, come ad esempio:

- *Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement* pubblicate dall'OCSE nel 2009 e aggiornate nel 2025;

¹⁰ Si veda 'Corruption: a glossary of International Criminal Standards' dell'OCSE, 2007.

¹¹ A.C.F.E (Association of Certified Fraud Examiner).

- *Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime* del 2010;
- *Recommendation on Fighting Bid Rigging in Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2012 e aggiornato nel 2023;
- *A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime*, del 2013;
- *Effective Delivery of Large infrastructure Projects* pubblicato dall'OCSE nel 2015;
- *High-Level Principles for Integrity, Transparency and Effective Control of Major Events and Related Infrastructures* e *Recommendation on Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2015;
- *Principles for Leveraging Local Benefits from Global Sporting Events* del 2016 e *Organising Sporting Events* pubblicati dall'OCSE nel 2016;
- *Recommendation on Public Integrity* pubblicato dall'OCSE nel 2017;
- *Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Global Events and Local Development* pubblicato dall'OCSE nel 2018
- *Manual on corruption surveys: Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption through sample surveys* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime* nel 2018;
- *Corruption Risks and Useful Legal References in the context of COVID-19*, pubblicato dal Group of States against Corruption (GRECO) del 15 aprile 2020;
- *Integrating Responsible Business Conduct in Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2020;
- *Recommendation of the Council for OECD Legal Instruments Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* pubblicato dall'OCSE nel 2021;
- *La Prévention des Conflits d'intérêts dans l'entreprise* pubblicato dall'Agenzia Francese Anticorruzione (AFA) nel novembre 2021;
- *Handbook of good practices in the fight against corruption* pubblicato dalla Commissione Europea - Directorate-General Migration and Home Affairs il 15 febbraio 2023;
- *Guide on the prosecution on Bribery in Sport* pubblicato, nel 2025, da UNODC in collaborazione con IPACS e IOC.

1.2 Contesto Nazionale

La corruzione, in ossequio alla nozione giuridica che ne dà il Codice penale, è un reato plurisoggettivo a concorso necessario e la sua definizione è comprensiva di molteplici fattispecie in cui si riscontri l'abuso, da parte di un Pubblico Funzionario, del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati o della Società.

Nel novero dei delitti contro la Pubblica Amministrazione all'interno del Codice penale, il reato di corruzione si configura quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio riceve o accetta la promessa, da parte di un privato, di un compenso non dovuto per:

- compiere un atto del proprio ufficio (corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione impropria, ai sensi dell'art. 318 c.p.);
- omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria, ai sensi dell'art. 319 c.p.);
- favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (corruzione in atti giudiziari, ai sensi dell'art. 319-ter c.p.).

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recepisce le indicazioni delle Convezioni ratificate dall'Italia (si veda il paragrafo 1.1.) e prevede un sistema organico di prevenzione della corruzione, nella sua accezione più ampia, articolato su due livelli:

1. nazionale, con l'emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA");
2. decentrato, con l'adozione da parte di ogni Pubblica Amministrazione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT"), del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("PTPCT") sulla base delle indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi.

Con delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA 2013), ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 190/2012 chiedendo alle singole Amministrazioni di:

- nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- definire il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, unitamente a procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Nel PNA dell'ANAC la definizione di corruzione viene ampliata configurandola come *maladministration*, ossia ricomprendendovi tutti quegli atti e comportamenti che, anche se non configurabili quali specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Nello stesso anno, l'emanazione del D.lgs. 39/2013 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"* ha previsto un ulteriore meccanismo di prevenzione della corruzione per evitare accordi illeciti e conflitti di interesse negli uffici pubblici, nonché scongiurare le cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.¹²

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (PNA 2015), l'ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA, definendo maggiormente i ruoli dei soggetti interni coinvolti nel processo di adozione del Piano, puntualizzando le diverse fasi del processo di gestione del rischio di corruzione, ma soprattutto approfondendo nella parte speciale l'area di rischio relativa ai contratti pubblici.

Successivamente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determina n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016), con il quale ha fornito importanti chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA e del D.lgs. 97/2016. In particolare, per effetto del D.lgs. 97/2016, è stato soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ("PTT"), prevedendo invece la necessità di individuare le modalità di attuazione della trasparenza non più in un separato atto, ma come parte integrante del PTPC, al cui interno, in una apposita sezione, vanno dunque indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, oltre alle soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

L'art. 2-bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, ha stabilito, inoltre, che le società in controllo pubblico applichino la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, *«in quanto compatibile»*.

Dal Decreto suddetto si evince che il concetto di trasparenza, strettamente correlato all'integrità, è uno strumento cardine atto a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento affermati dalla Costituzione, consentendo un controllo pubblico (*public scrutiny*) su:

- il leale e corretto esercizio del potere pubblico;
- il responsabile perseguimento delle funzioni istituzionali;
- l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza rende la Pubblica Amministrazione più fruibile ai cittadini e alle imprese e si configura come garanzia di accessibilità totale alle amministrazioni pubbliche.

In data 2 ottobre 2018 l'ANAC ha adottato la delibera n. 840, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o

¹² Tale Decreto è stato da ultimo modificato dalla Legge 122/2025.

siano segnalati casi di presunta corruzione. La delibera si è resa necessaria per dare risposte unitarie a varie istanze di parere pervenute dagli operatori del settore e dagli stessi RPCT.

Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l'ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al PNA. In tale documento sono state fornite, tra l'altro, precisazioni su alcuni profili che riguardano il procedimento di revoca del RPCT e la formazione dell'elenco dei Responsabili presso l'Autorità.

Infine, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019).

Il Piano consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date in passato, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Nel PNA 2019 l'ANAC ha ritenuto che, poiché la Legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al termine "corruzione" è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malf funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il 17 gennaio 2023, alla luce delle recenti riforme introdotte con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della disciplina sul Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO), l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, che ha validità per il triennio 2023-2025. Il Piano ha l'obiettivo di rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Il PNA 2022 è articolato in due parti: una parte generale che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPC e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e una apposita sezione dedicata al tema del *pantouflage*; una parte speciale dedicata ai contratti pubblici, con focus su PNRR, conflitti di interesse e trasparenza.

Il 19 dicembre 2023 ANAC, con Delibera n. 605, ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 dedicato, principalmente, al settore dei contratti pubblici la cui disciplina è stata innovata dal nuovo "Codice dei contratti pubblici" (D.lgs. 36/2023, da ultimo modificato con la Legge 199/2025). L'Autorità, ritenendo che la

parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici sia ancora attuale, ha fornito solo limitati chiarimenti e modifiche con l'obiettivo di supportare gli enti interessati nell'implementazione di misure efficaci per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza. Gli ambiti di intervento sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento (cfr, *"Tabella 1 - Esempificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione"*) L'ANAC è intervenuta laddove alcuni rischi e misure indicate, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, (Delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

In data 16 dicembre 2024, ANAC ha avviato la consultazione pubblica on line in merito all'aggiornamento 2024 al Piano PNA 2022, attraverso il quale intende fornire indicazioni operative ai Comuni con popolazione al di sotto dei 5mila abitanti e con meno di 50 dipendenti.

Infine, in data 11 novembre 2025, il Consiglio di ANAC ha approvato il PNA 2025, a seguito di consultazione pubblica indetta dal 7 agosto al 30 settembre 2025 per l'acquisizione di contributi e osservazioni da parte della società civile e degli stakeholder. Tale documento, aggiuntivo e prevalente laddove non compatibile rispetto al PNA 2022, di cui alla delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e all'Aggiornamento 2023 al PNA 2022, di cui alla delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, dedica una specifica parte speciale al tema dei contratti pubblici interessato dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209, recante *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*.

ANAC ha voluto focalizzarsi sulle potenziali criticità di tali novità normative sia sotto il profilo della trasparenza e imparzialità sia dell'esposizione al rischio corruttivo in senso amministrativo, individuando i processi maggiormente esposti a rischio e suggerendo misure di prevenzione.

Sport e Salute S.p.A. fa, inoltre, riferimento alle delibere:

- n. 833 del 3 agosto 2016 (come modificata dal Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 28 luglio 2021) recante *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili"*;
- n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante *"Linee guida attuative della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici"*;

- n. 495 del 25 settembre 2024, recante *“Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi”* e relativi Allegati;
 - n. 464 del 26 novembre 2025, recante *“delibera di carattere generale sull’esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell’ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39 del 2013”*;
 - n. 481 del 3 dicembre 2025, recante *“modificazione della Delibera n. 495 del 25 settembre 2024 “Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi” e relativi Allegati*;
- e al documento *“Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza”* approvato dall’ANAC in data 2 febbraio 2022 e, infine, all’All.1 del PNA 2025 *“Schemi esplicativi per una corretta applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo dell’8 marzo 2013 n.39”*.

2. Processo di prevenzione della corruzione

Il processo di prevenzione della corruzione di Sport e Salute S.p.A., come metodologia utilizzata per la riduzione delle probabilità che tale rischio si verifichi, è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

- a. analisi del contesto esterno;
- b. analisi del contesto interno;
- c. valutazione del rischio;
- d. trattamento del rischio;
- e. implementazione e monitoraggio sul funzionamento del processo.

2.1 Analisi del contesto esterno

Recenti sviluppi sul contrasto della corruzione a livello internazionale

A partire dagli anni '90, la corruzione è stata riconosciuta a livello internazionale come fenomeno globale che ha interessato il settore pubblico e privato. Similmente a quanto accaduto in tali settori, scandali corruttivi hanno interessato anche l'ambito sportivo, a partire da quanto avvenuto in riferimento all'assegnazione delle Olimpiadi Invernali di Salt Lake City del 2002, a seguito del quale lo stesso Comitato Internazionale Olimpico ha adottato un proprio Codice Etico e presidi del rischio corruttivo, fino ai recenti scandali che hanno coinvolto la FIFA.

Numerose iniziative a livello internazionale sono state attivate in risposta a tali scandali, tra cui le più significative sono quelle realizzate dall'IPACS (Partenariato Internazionale contro la Corruzione nello Sport), creata durante l'International Forum on Sport Integrity (IFSI) tenutosi nel febbraio 2017. Si tratta di una piattaforma multilaterale con lo scopo di "riunire le diverse organizzazioni sportive internazionali, governative, intergovernative e altri stakeholder rilevanti per rafforzare e supportare le azioni per contrastare la corruzione e promuovere la culture di good governance nell'ambito sportivo", così come delineato nel primo working group meeting nel giugno 2017. In tal senso, a tale partenariato partecipano sia Stati Nazionali che organizzazioni internazionali come OCSE, Consiglio d'Europa e CIO, con l'obiettivo di identificare standard anticorruzione e di integrità morale. Da ultimo, il 23 ottobre 2025, si è tenuta l'ottava *Annual General Conference* dell'IPACS alla quale hanno partecipato più di 130 partecipanti tra rappresentanti di Governo, Organizzazioni sportive e altri membri della comunità IPACS.

Nel novembre 2017, in occasione della Conferenza degli Stati che fanno parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC), è stata approvata la risoluzione n. 7/8 "*Corruption in Sport*", fortemente voluta dal Coordinamento Anticorruzione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale, contenente misure idonee al contrasto del fenomeno, con particolare riferimento all'organizzazione di *major events*, soprattutto a livello internazionale (ad es. i Giochi Olimpici). Nel preambolo, la Risoluzione sottolinea sia il ruolo importante dell'UNCAC per l'armonizzazione delle azioni dei governi dedite al contrasto del fenomeno corruttivo, sia le conseguenze negative che questo riversa nel mondo dello sport in quanto ne sminuisce la portata all'interno della società. Si sottolinea il ruolo della società civile, dei media, dell'accademia e del settore privato alla luce dell'approccio multi-stakeholder. Nella parte operativa del documento, inoltre, si rimarca l'importanza di un robusto apparato legislativo interno insieme a procedure di *law enforcement* per il coordinamento e lo scambio di informazioni. Si incoraggiano gli Stati ad elaborare sistemi di segnalazioni insieme a programmi di protezione per i whistleblowers e testimoni. Da ultimo, si incoraggiano gli Stati a promuovere pratiche etiche, rafforzare meccanismi di report interni e cooperare nello studio dei fenomeni corruttivi.

In data 12 dicembre 2018 il Consiglio d'Europa ha adottato alcune raccomandazioni in cui invita i governi europei ad adottare misure destinate a migliorare la lotta contro la corruzione nello sport (*"Recommendation 2018-12 of the Committee of Ministers to member States on the promotion of good governance in sport"*).

Nel dicembre 2019 si è tenuta ad Abu Dhabi l'ottava Conferenza degli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Merida (UNCAC); appuntamento a cadenza biennale che consente di valutare e di orientare l'attuazione della convenzione medesima, unico trattato multilaterale internazionale giuridicamente vincolante contro la corruzione. In tale contesto, è stata approvata una risoluzione presentata dall'Italia sul tema della misurazione della corruzione che contiene un appello a sviluppare metodologie più obiettive e oggettive che possano superare un approccio basato esclusivamente su indici percettivi.

Il 23 aprile 2021 è stata lanciata dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) e dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) - sotto gli auspici di IPACS - una nuova task force internazionale volta a migliorare la cooperazione efficace tra le forze dell'ordine, le autorità della giustizia penale e le organizzazioni sportive.

Dal 2 al 4 giugno 2021 si è tenuta a New York una Sessione speciale sulla Corruzione organizzata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In tale ambito l'UNODC ha presentato il primo *"Global Report on Corruption in Sport"*, il quale è stato sviluppato in collaborazione con circa 200 esperti provenienti dalle diverse istituzioni internazionali, dalle organizzazioni sportive, dal settore privato e dalle università di tutto il mondo. Il documento ha lo scopo di analizzare le diverse forme di corruzione nello sport e di presentare alcune importanti raccomandazioni per prevenire la corruzione. Durante la sessione è stata rilasciata una dichiarazione congiunta dai Ministri del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America) nella quale, tra i vari concetti espressi, è riaffermato il ruolo cruciale della società civile e della libertà di stampa nella lotta alla corruzione e sottolineata l'importanza della *"compliance aziendale nel settore privato per prevenire efficacemente i fenomeni di corruzione"*.

Si segnalano, altresì, le iniziative promosse dal G20, in occasione delle riunioni dell'*Anti-Corruption Working Group* ("ACWG"), in cui vengono approfondite le tematiche di prevenzione della corruzione nelle organizzazioni sportive.

Il 20 e il 21 novembre 2020, durante il summit virtuale del G20 organizzato dall'Arabia Saudita, i Leader dei Paesi partecipanti hanno confermato il proprio impegno nella promozione della lotta alla corruzione a livello globale e lanciato l'appello "*COVID-19 Call to Action Statement*" il quale delinea gli obiettivi e le priorità chiave dei paesi del G20 nella loro risposta anticorruzione alla crisi. Durante il summit sono stati presentati i risultati raggiunti a livello globale nella lotta alla corruzione, misurati sulla base degli *High-Level Principles* adottati nel Vertice G20 di Amburgo del 2017, e presentata l'iniziativa di creare una rete globale anticorruzione che faciliti gli sforzi e la cooperazione internazionale formate dalle autorità di ciascun Paese preposte all'applicazione della legge anticorruzione.

Dal 29 marzo al 1° aprile 2021 si è tenuto il primo meeting ACWG a cui ha partecipato anche il Presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia. L'ACWG ha promosso l'armonizzazione normativa tra i Paesi del G20 e la valorizzazione delle *best practices* in tema di prevenzione e contrasto della corruzione. Il Gruppo, inoltre, ha dedicato particolare attenzione alle nuove manifestazioni del fenomeno della corruzione – sempre più legate al crimine organizzato – e allo sviluppo di indicatori affidabili nei settori maggiormente esposti a rischio. Al termine dei lavori del G20-2021, sono stati presentati il nuovo "*Piano d'azione anticorruzione*" del G20 per il periodo 2022-2024 – che si pone come obiettivi l'attuazione degli impegni assunti in passato e lo sviluppo di azioni di prevenzione che abbiano un maggior impatto a livello internazionale –, il report "*Anti-Corruption Accountability*" – che riporta i progressi compiuti dai Paesi del G20 rispetto agli impegni assunti in passato – e il documento "*High-Level Principles on Tackling Corruption in Sport*" – che contiene alcuni importanti principi da adottare nella lotta alla corruzione nello sport. Nel 2024, si è tenuto il meeting ACWG che ha stabilito l'Action Plan per il triennio 2025-2027. In data 30 novembre 2025 è stato, invece, predisposto l'"*Accountability Report on Whistleblower protection*".

Il 18 ottobre 2022 è stato pubblicato dal Gruppo di Lavoro Anticorruzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) il Report di monitoraggio sull'attuazione e sull'esecuzione, da parte dell'Italia, della "*Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*" ("*Anti-Bribery Convention*") del 1997. Il rapporto contiene un resoconto dei risultati raggiunti dall'Italia e dei progressi registrati rispetto alla valutazione precedente fatta nel 2011. Il Report riconosce all'Italia alcuni miglioramenti e segnala le seguenti criticità delle misure anticorruzione internazionale applicate dal nostro Paese: sanzioni troppo basse verso le pratiche corruttive e termini di prescrizione troppo brevi; incompleta applicazione delle tutele per i whistleblower (criticità superata con il D.lgs. 24/2023); casi di corruzione internazionale perseguiti in Italia archiviati o prosciolti e le sanzioni penali applicate per patteggiamento.

Il 3 maggio 2023 la Commissione UE ha pubblicato la proposta di Direttiva COM/2023/234 sulla lotta alla corruzione nell'Unione europea con il fine di:

- rendere obbligatori ai sensi del diritto comunitario tutti i reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e armonizzarli in tutti gli Stati membri;
- promuovere l'adozione di piani nazionali anticorruzione, la formazione specifica per i funzionari pubblici e il coinvolgimento attivo della società civile nella prevenzione della corruzione;
- stabilire definizioni comuni per i reati di corruzione attiva e passiva, sia nel settore pubblico che privato, garantendo che tali reati siano perseguiti in modo coerente in tutti gli Stati membri;
- aumentare le sanzioni penali applicabili a tali reati e ampliare gli strumenti e le misure a disposizione delle forze dell'ordine nelle indagini e nel perseguimento dei reati di corruzione;
- facilitare la collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri per affrontare efficacemente i casi di corruzione che hanno dimensioni transnazionali.

Nel primo semestre 2024 sono stati compiuti ulteriori progressi con l'adozione di una risoluzione da parte del Parlamento europeo che ha introdotto diversi elementi quali il riconoscimento dei diritti delle vittime della corruzione e alcune modifiche tecniche atte a rafforzare la cooperazione e l'applicazione della Direttiva negli Stati membri.

Entro i primi mesi del 2025 è attesa la versione finale della Direttiva: la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea negozieranno il testo finale che, una volta adottato richiederà il recepimento obbligatorio da parte degli Stati membri entro 36 mesi.

Il 14 maggio 2024, in occasione della presentazione a Roma della *"Relazione Annuale 2023"* dell'ANAC il presidente dell'Autorità, Giuseppe Busia ha affermato che *"La corruzione mortifica legittime aspettative, deteriora la qualità dei servizi pubblici, rafforza le mafie, inquina la democrazia. Ha un costo, quindi, sociale, civile e umano, oltre che economico. È essenziale, quindi - prevenirla ancor prima che reprimerla, per evitare che la sua ombra si distenda sulla società, sull'apparato pubblico e sul tessuto produttivo, pregiudicando prospettive di lavoro e di vita".* *"Anche quando non uccide - scrive il presidente dell'Anac - la corruzione arreca danni inestimabili, affinando le sue armi con mezzi sempre più subdoli. Opere non ultimate, o completate con smodati ritardi e sperpero di risorse pubbliche. Imprese sane che falliscono a causa di un mercato poco aperto e trasparente. Giovani eccellenze costrette a cercare all'estero chances di realizzazione professionale, sottratte in patria da concorsi poco trasparenti".*

Nel mese di agosto 2024, infine, sono entrati in vigore due importanti provvedimenti legislativi che hanno modificato la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. In sintesi, la Legge n. 112 del 8 agosto 2024 ha introdotto l'art. 314 bis c.p. *"indebita destinazione di denaro o cose mobili"* e lo ha inserito tra i reati presupposto ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001 nel solo caso in cui *"il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea"*. La stessa legge ha integrato tale nuovo reato all'interno dell'art. 322 bis c.p. il cui testo

attuale è: *“Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (...)”*.

La Legge n. 114 del 9 agosto 2024 ha, invece, abrogato il reato di *“abuso d’ufficio”* previsto dall’art. 323 c.p. e modificato il reato di *traffico di influenze illecite* di cui all’art. 346 bis c.p. restringendo l’ambito di applicazione della norma e introducendo alcuni elementi di novità: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (e non più anche solo vantate) e devono essere esistenti (e non più anche solo asserite); l’utilità deve sempre essere economica; l’utilizzazione delle relazioni deve avvenire intenzionalmente richiedendosi pertanto il dolo specifico.

In merito alla misurazione del fenomeno corruttivo, ad oggi, l’indice più noto e utilizzato è l’**indice di percezione della corruzione** pubblicato da Transparency International che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico in 180 Paesi. L’indice, elaborato annualmente dalla più importante organizzazione anticorruzione a livello globale, classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

Nell’edizione 2024¹³ dell’Indice di Percezione della Corruzione (“CPI2024”), pubblicato l’11 febbraio 2025, l’Italia rispetto al 2023, si colloca al 52° posto del ranking con un punteggio di 56 punti, rispetto ai 54 del 2023. In un contesto di tendenziale crescita annuale, il dato qui riportato dimostra il primo calo dell’Italia.

WESTERN EUROPE / EUROPEAN UNION

ITALY

Score

54/100

[What does the CPI score mean?](#)

Rank


52/180

Score change



-2 since 2023

Score changes 2012 - 2024



Fonte : <https://www.transparency.it/>

¹³ Il 10 febbraio 2026 è prevista la disclosure dell’indice di Transparency per il 2025

PUNTEGGIO 0/100

POSIZIONE SU 180 PAESI

54

52

Punteggio CPI2024 – fonte: <https://www.transparency.it/>

Vent'anni dopo l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, però, il progresso rimane limitato: il CPI 2024 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha fatto pochi progressi nell'affrontare la corruzione del settore pubblico. Oltre i due terzi dei Paesi ottengono un punteggio inferiore a 50 su 100: più dell'80% della popolazione mondiale vive in Paesi con un CPI al di sotto della media globale di 43. In Europa occidentale il CPI 2024 dimostra che gli sforzi per combattere la corruzione sono fermi o in diminuzione in più di tre quarti dei Paesi della regione: le economie principali, Francia e Germania, registrano un calo e anche Svezia e Norvegia, tradizionalmente più forti, registrano il loro punteggio più basso. Con un punteggio medio di 64 su 100, l'Europa occidentale e l'Unione Europea rimane la regione con il punteggio più alto nell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) ma l'efficacia delle misure anticorruzione continua a essere compromessa dall'indebolimento dei sistemi di controlli e contrappesi sui vari poteri. Il CPI 2024 fa scendere l'Italia al 19° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea, rispetto al 17° posto del 2023.

INDICE PERCEZIONE CORRUZIONE 2024

EUROPA OCCIDENTALE & UNIONE EUROPEA

64/100

PUNTEGGIO MEDIO



PUNTEGGIO/PAESE	
90	Denmark
88	Finland
81	Luxembourg
81	Norway
81	Switzerland
80	Sweden
79	Netherlands
77	Iceland
77	Ireland
76	Estonia
75	Germany
71	United Kingdom
69	Belgium
67	Austria
67	France
59	Lithuania
59	Slovenia
59	Latvia
57	Portugal
56	Cyprus
56	Czechia
56	Spain
54	Italy
53	Poland
49	Greece
49	Slovakia
47	Croatia
46	Malta
46	Romania
43	Bulgaria
41	Hungary

#CPI2024

www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International® (2025) is licensed under CC BY-ND 4.0.

Fonte : <https://www.transparency.it/>


A livello globale, nel CPI 2024 la Danimarca rimane al vertice con 90 punti, seguita da vicino dalla Finlandia con 88 punti e da Singapore con 83, segue la Nuova Zelanda con 83 e Lussemburgo, Norvegia e Svizzera con 81. In coda alla classifica troviamo la Somalia con 9 punti, il Venezuela con 10 punti, la Siria con 12 punti e il Sud Sudan con 8 punti.


Se l'Europa occidentale mantiene il punteggio più alto (64), l'Africa sub-sahariana (33 punti) e l'Europa dell'Est e l'Asia centrale (35 punti) sono le aree mondiali con il punteggio più basso. La media globale del CPI 2024 è di 43 e oltre la metà dei Paesi ha un punteggio inferiore: nell'ultimo decennio, 24 Paesi hanno compiuto progressi significativi, mentre n. 32 hanno subito un peggioramento.

In merito alla misurazione del fenomeno della corruzione, si rappresentano tre tipologie:

- dati giudiziari: corruzione misurata con il criterio "legalistico", relativa a un'esperienza diretta con il fenomeno e riguarda la corruzione che si è già manifestata (denunce, arresti o condanne);
- indici di percezione: corruzione misurata in un'accezione ampia ossia deviazione da regole morali comunemente accettate e misura altresì la percezione del fenomeno anche nella sua dimensione latente;
- misure basate sull'esperienza: corruzione misurata mediante la rilevazione dell'esperienza diretta degli intervistati (e non la percezione) di episodi di corruzione. Questa strategia si riferisce alla corruzione in un'accezione ampia e misura l'esperienza diretta del fenomeno anche nella sua dimensione latente.

Ogni tipologia di misurazione presenta *pro* e *contro*, come rappresentato in sintesi negli schemi seguenti:





Fonte: "La corruzione – definizione, misurazione e impatti economici" Vol.1 Formez.

Recenti studi internazionali e nazionali sulle frodi e sulla corruzione


La definizione legale di frode può variare in base alla giurisdizione. In Italia sono previsti molteplici reati attinenti alla frode¹⁴, oltre al reato di corruzione.

A livello internazionale una definizione che prescinde dai singoli contesti giuridici nazionali è stata formulata dall'ACFE ("Association of Certified Fraud Examiners") e dall'AICPA ("American Institute of Certified Public Accountants") ed è la seguente: *"Any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain"*.

L'ACFE ha anche sviluppato lo schema denominato **"Fraud Tree"** che delinea il sistema di classificazione delle varie tipologie di frode, in cui la corruzione rappresenta una delle tre categorie principali, assieme all'appropriazione indebita di asset aziendali e alla frode connessa all'informativa finanziaria.

Il "ramo" della corruzione è poi declinato in "conflitto di interesse", "tangenti", "regalie e omaggi", "estorsione".

¹⁴ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Truffa (art. 640 c.p.), Frode informatica (art. 640 ter c.p.), Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), Frode assicurativa (art. 642 c.p.), Frode contabile (artt. 2621 - 2621-bis - 2621-ter - 2622 c.c.), Appropriazione indebita (art. 646 c.p.), Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)



Fonte: ACFE "Report to Nations 2024".

In ultimo, ACFE elabora ogni due anni il "Report to Nations" nel quale vengono riportati i dati relativi a casi di frode aziendale a livello mondiale.


L'ultimo è stato rilasciato nel 2024¹⁵ e si basa sulle risultanze della "2023 Global Fraud Survey" mediante la quale sono stati raccolti i dati relativi a n. 1.921 casi di frode avvenuti tra gennaio 2022 e settembre 2023, in 138 Paesi (suddivisi in 8 regioni) per una perdita stimata di oltre USD 3,1 Billion.

In riferimento alla "Western Europe", sono stati analizzati n. 117 casi (di cui 16 in Italia) con una perdita media stimata di 181 mila dollari. Nella stessa regione, in linea con quanto è accaduto anche a livello mondiale, la principale tipologia di frode è la corruzione (53%), seguita da furti non monetari (ad es. furto di merce, d'informazioni confidenziali, etc.) e dagli "billing scheme" (pagamenti fraudolenti, ad es. un dipendente addebita all'azienda acquisti personali).

Il 46% dei casi di "frode" analizzati sono stati individuati attraverso segnalazioni (tips), di cui il 52% provenienti da dipendenti, e il 15% grazie all'attività dell'Internal Audit. Le fonti esterne, come i clienti, i venditori e i concorrenti, hanno rappresentato circa un terzo di tutte le segnalazioni. Lo studio ha rilevato che le organizzazioni con linee di comunicazione dirette hanno avuto quasi il doppio delle probabilità di rilevare le

¹⁵ Il Report ha cadenza biennale, pertanto, sarà pubblicato presumibilmente fine 2026.

frodi contro le organizzazioni senza, evidenziando il ruolo cruciale che le segnalazioni svolgono nella lotta alla corruzione.



Fonte: ACFE "Report to Nations 2024".

I primi tre dipartimenti/funzioni aziendali per frequenza dell'evento "frode", come riportato anche nel report del 2024, sono la "contabilità", la "produzione" e le "vendite" che nel complesso presentano il 30% del totale dei casi di frode analizzati.

In tema di "danno economico", le maggiori perdite sono causate dal *Board of directors* ovvero dall'*Executive and Upper management*, entrambi con un danno medio pari a \$ 4900k, mentre meno rilevanti sono i danni causati da dipendenti per circa \$60k.

Inoltre, sempre sul versante internazionale, Kroll, leader globale nell'offerta di servizi e prodotti digitali legati alla governance, alla mitigazione del rischio e alla trasparenza, aveva rilasciato il documento Anti-Bribery and Corruption (ABC) Benchmarking Report 2020, nel quale è stato riportato che la maggioranza delle aziende valuta i propri programmi anticorruzione efficaci (56%), e di queste l'85% ritiene di avere "risorse adeguate"; mentre coloro che hanno valutato i loro programmi "non efficaci" o "moderatamente efficaci" (44%) hanno uniformemente indicato la mancanza di risorse come causa degli scarsi risultati ottenuti. Un altro dato chiave emerso dallo studio è che la maggior parte degli intervistati non ha mai condotto una "due diligence rafforzata", una valutazione approfondita sulle terze parti. Il rapporto evidenzia, infine, le sfide che una funzione di conformità deve affrontare e offre alcune indicazioni per superare tali sfide sulla base delle esperienze di successo raccolte.

Nel 2023, Kroll ha rilasciato nuovo documento – il Kroll Fraud & Financial Crime Report – nel quale viene mostrata una forte convergenza tra frodi digitali, riciclaggio e rischi sanzionatori, alimentata dall'espansione

dei pagamenti online, dall'uso di identità false e deepfake e da filiere globali complesse. Le organizzazioni aumentano l'uso di dati, analisi avanzata e intelligenza artificiale per prevenzione, monitoraggio delle transazioni e indagini, ma incontrano ostacoli legati a qualità dei dati, sistemi "legacy" e carenza di competenze. In Europa la direzione è verso presidi più efficaci (non solo formali), una maggiore integrazione tra funzioni antifrode e antiriciclaggio, e una risposta più rapida a nuovi schemi di elusione delle sanzioni e al riciclaggio basato sul commercio internazionale. Cresce l'attenzione a controlli pre-invio nei pagamenti, collaborazione tra intermediari e blocchi tempestivi, bilanciando protezione del cliente e frizione operativa.

Si rileva che, per il contesto europeo, il report individua, tra gli altri, i seguenti punti di interesse:

- Quadro normativo: il nuovo pacchetto antiriciclaggio dell'Unione (regolamento "corpus unico", nuova direttiva e nascita della nuova Autorità europea) alzerà l'asticella su governance, controlli e qualità dei dati; il quadro europeo sugli asset digitali estende gli obblighi ai fornitori di servizi crypto (inclusa la trasmissione delle informazioni su mittente e destinatario); le regole sui pagamenti istantanei introducono la verifica della corrispondenza tra nome del beneficiario e conto (IBAN); le norme UE su resilienza digitale e sicurezza delle reti rafforzano la prevenzione delle frodi e la continuità operativa.
- Implicazioni: in Europa serviranno screening più profondi su controparti e catene di fornitura (anche rispetto alle sanzioni), controlli pre-invio e monitoraggio quasi in tempo reale, uso più maturo di intelligenza artificiale con adeguata gestione del rischio dei modelli, e un governo dei dati che rispetti pienamente la normativa europea sulla protezione dei dati.

Infine, sempre in ambito internazionale, nel 2025 è stata pubblicata da UNODC, in collaborazione con IPACS e IOC, la *Guide on the prosecution on Bribery in Sport*. Tale documento fornisce metodi pratici per perseguire la corruzione nello sport, una minaccia grave e diversificata per tale settore, con metodi di realizzazione molto diversi tra loro, che vanno dalla manipolazione delle competizioni sportive sino alla violazione dei doveri dei funzionari pubblici. La Guida, anche attraverso l'utilizzo di casi giudiziari reali che hanno coinvolto organizzazioni sportive internazionali e grandi eventi, individua concretamente delle possibili modalità di commissione del reato di corruzione nello sport al fine di poterlo meglio individuare e perseguire grazie alla sinergica collaborazione tra forze dell'ordine, autorità giudiziarie e organizzazioni sportive.

In relazione al fenomeno corruttivo in Italia, l'ANAC ha pubblicato in data 17 ottobre 2019 il documento "*Corruzione in Italia (2016-2019)*" nel quale, con il supporto della Guardia di Finanza, sono stati analizzati i

provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio e redatto un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Sebbene la tipologia di analisi sia scarsamente utile ai fini della prevenzione, dal momento che si riferisce ad un fenomeno più ristretto dell'integrità e che sono elaborate con un notevole ritardo temporale dall'evento (es. una condanna è rilevata a distanza anche di molti anni dal momento in cui ha avuto luogo l'episodio corruttivo) i risultati sono oggettivi e molto dettagliati e disaggregati per aree territoriali e per settori.

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavaggio e pulizia), equivalente al 13%. Nel complesso, dall'esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l'osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale). Sotto questo profilo, l'analisi dell'ANAC ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica. Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti. In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris*: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

L'ISTAT il 6 giugno 2024 ha pubblicato lo studio "La corruzione in Italia. Anno 2022-2023" il quale analizza in otto settori chiave (sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell'ordine, public utilities) il numero di famiglie (cittadini tra 18 e 80 anni) coinvolte in dinamiche corruttive – chiedendo agli intervistati se a loro stessi o a un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni per avere un servizio o un'agevolazione – ovvero a conoscenza indiretta di casi di corruzione (chiedendo se fatti simili siano accaduti nel proprio ambiente ad amici, colleghi e familiari).

Lo studio, attraverso il confronto tra i dati relativi al triennio 2020-2023 con quelli del triennio 2013-2016 (oggetto della precedente indagine) evidenzia una diminuzione netta del fenomeno con un passaggio dal 2,7% delle famiglie che hanno subito almeno una richiesta di denaro, regali o altro, all'1,3% per l'ultimo

triennio considerato gli ultimi tre anni. Come evidenziano nel Report, tale dato è sicuramente condizionato dalla pandemia da Covid-19 che proprio tra il 2020 e il 2021 può avere alterato lo stesso ricorso ad alcuni servizi. Nel Report si evidenzia inoltre che tra le famiglie che si sono rivolte alla sanità nel corso della loro vita (circa 21milioni 950mila), l'1,3% ha avuto richieste di denaro, regali o altro per ottenere o velocizzare il servizio o per ricevere assistenza; per essere agevolati nel settore dell'istruzione allo 0,7% delle famiglie; in ambito lavorativo ciò è capitato allo 0,8% delle famiglie; nell'ambito delle public utilities sono lo 0,4% le famiglie che al momento della domanda di allacci, volture o riparazioni per l'energia elettrica, il gas, l'acqua o il telefono ha avuto richieste di pagamenti in qualsiasi forma per ottenere o velocizzare i servizi); il 2%, invece, ha avuto richieste di denaro o regali rivolgendosi ad uffici pubblici. Dalla rilevazione della percezione della diffusione della corruzione nell'ambiente delle imprese e della libera professione è emerso che tra imprenditori e lavoratori autonomi cresce la percezione di richieste illecite: rispetto al 32,4% della precedente rilevazione, per il 38,5% degli imprenditori, liberi professionisti e lavoratori in proprio (circa 2milioni e 900mila nel 2022-2023) capita di essere obbligati (sempre o spesso) a pagare per ottenere licenze e concessioni o contratti con la P.A., permessi per l'import e l'export, oppure per agevolare pratiche fiscali o velocizzare procedure giudiziarie.

Nell'ambito dello studio ISTAT è, infine, affrontato il tema della *'accettabilità della corruzione'* da parte dei cittadini a cui è stato chiesto se ritenessero accettabili (o almeno in alcune circostanze) comportamenti legati a dinamiche simili o assimilabili a quelle corruttive. Dai dati raccolti emerge che per il 20,1% dei cittadini di 18-80 anni è accettabile che un genitore offra o accetti di pagare per trovare lavoro a un figlio (per il 7,4% è sempre accettabile, per il 12,7% solo in alcune circostanze), mentre "farsi raccomandare da familiari o amici" per essere assunto è ritenuto accettabile per il 15,9%. Il 4,5% di cittadini ritiene, invece, accettabile ottenere regali, favori o denaro in cambio del proprio voto alle elezioni.

Il report evidenzia, infine, che *"la tolleranza espressa varia in qualche misura a seconda del contesto"*. In particolare, nelle regioni del Centro Italia– le stesse dove si segnala la maggiore prevalenza del fenomeno – si evidenzia una tolleranza superiore rispetto all'offrire denaro (11,1%), ottenere benefici assistenziali senza diritto (10,7%) e ottenere qualcosa in cambio del proprio voto (9,3%), mentre riguardo il farsi raccomandare, oltre che al Centro (17,6%), la tolleranza risulta più diffusa al Nord-ovest (17,6%), e riguardo il pagare per trovare lavoro a un figlio al Sud (23,4%).

L'analisi del contesto esterno ha lo scopo di individuare i fattori/eventi esterni, che potenzialmente possono rappresentare *driver* di rischio corruzione.

Tale analisi è stata effettuata in relazione alle seguenti categorie logiche di fattori/eventi:

1. sportivi e socioculturali (per es. organizzazioni di grandi eventi);

2. legali, economici e politici (per es. attività di lobbying);
3. industriali e tecnologici (per es. l'utilizzo di nuove tecnologie di trasmissione dati).

Si ritiene che le categorie più rilevanti in termini di impatto e probabilità di accadimento siano connesse ai fattori/eventi sportivi e socioculturali, nonché a quelli legali, economici e politici.

Infatti, in riferimento alla prima categoria, si tratta di fattori/eventi, che per la loro eccezionale natura e per i tempi ristretti e tassativi richiesti per la loro realizzazione, possono comportare rischi connessi alla deviazione dalle procedure e dalle regole al fine di ottenere dei risultati, limitando l'efficacia dei sistemi di controllo esistenti. In altri termini, le pressioni che si generano potrebbero creare un ambiente per cui il raggiungimento del risultato è priorità che giustifica la violazione o il raggirio delle procedure esistenti.¹⁶ È noto come tali aspetti si siano storicamente riscontrati sia in fase di partecipazione volta all'aggiudicazione dell'evento sportivo (*event bidding*) che di organizzazione dello stesso. Si tratta di un rischio inerente con un impatto potenziale rilevante in termini di danno economico e reputazionale, la cui probabilità di accadimento può valutarci anch'essa come elevata per le pressioni connesse all'evento. In ogni caso si tratta di eventi la cui frequenza di accadimento è bassa.

Per quanto riguarda i fattori legali, economici e politici, si tratta di ipotesi riconducibili sostanzialmente all'attività di lobbying al fine di ottenere indebitamente norme a proprio favore, soprattutto in termini di assegnazione di risorse finanziarie e in materie che possono impattare su Sport e Salute S.p.A. In tale casistica è riconducibile anche l'ipotesi che a fronte di nuove norme, di cui si richiede la *compliance*, la Società al fine di evitare sanzioni per mancati adempimenti, ponga in essere condotte corruttive a fronte di controlli e verifiche. Si ritiene che la probabilità di tali fenomeni sia molto bassa, anche a fronte dell'assenza di casi storici relativi a questa categoria di fattori/eventi.

2.2 Analisi del contesto interno

L'obiettivo ultimo dell'analisi del contesto interno è di identificare le aree sensibili nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione. L'individuazione delle attività a rischio avviene attraverso la costruzione di ipotesi di realizzazione della condotta in riferimento ai rischi-reato previsti dalla L. 190/2012.

Nella mappatura delle attività a rischio svolta per il presente PTPC 2026-2028 sono state individuate n. 42 attività.

Tali attività sono state suddivise in n. 3 categorie:

ATT. 1: Attività per le quali sono state rilevate ipotesi di condotte corruttive solo a danno della Società.

¹⁶ Si veda "A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events", UNODC, 2013.

ATT. 2: Attività per le quali sono state rilevate ipotesi di condotte corruttive sia a danno che a vantaggio della Società.

ATT. 3: Attività per le quali sono state rilevate ipotesi di condotte corruttive solo a vantaggio della Società (ex D.lgs. n. 231/01).

Tabella ATT. 1: Attività per le quali sono state rilevate ipotesi di condotte corruttive solo a danno della Società

N.	Attività a rischio	Livello di RISCHIO INERENTE
1	Gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)	MEDIO
2	Gestione dei bandi rivolti alle ASD/SSD e ad Enti Pubblici Locali per finanziare progettualità e attività	MEDIO

Rispetto alla tabella ATT. 1 del precedente PTPC 2025-2027 sono state apportate le seguenti principali modifiche:

- a. è stata inserita n.1 attività: "Gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
- b. n.3 attività sono ora presenti nelle tabelle ATT. 2 o ATT. 3: "Gestione di fondi per interventi sull'impiantistica sportiva"¹⁷, "Redazione dei capitolati di gara"¹⁸, "Sponsorizzazioni e accordi di partnership".

¹⁷ L'attività precedentemente denominata "Gestione degli interventi previsti dal programma "sport e periferie" e dal PNRR" è stata modificata in "Gestione di fondi per interventi sull'impiantistica sportiva".

¹⁸ L'attività precedentemente denominata "Redazione di capitolati di gara per interventi sull'impiantistica sportiva" è stata modificata in "Redazione dei capitolati di gara".

Tabella ATT. 2: Attività per le quali sono state rilevate ipotesi di condotte corruttive sia a danno che a vantaggio della Società

N.	Attività a rischio	Livello di RISCHIO INERENTE
1	Programmazione degli acquisti	ALTO
2	Individuazione delle procedure di affidamento da seguire	ALTO
3	Esecuzione delle procedure di affidamento e aggiudicazione	ALTO
4	Attuazione del ruolo di Centrale di Committenza per la PA	ALTO
5	Gestione delle attività di fatturazione, incasso e pagamento	ALTO
6	Assegnazione dei contributi agli Organismi Sportivi	ALTO
7	Gestione dei rimborsi spese a terzi	MEDIO
8	Assunzione del personale	MEDIO
9	Assegnazione e utilizzo delle auto aziendali	MEDIO
10	Assegnazione ed esecuzione di incarichi professionali	MEDIO
11	Gestione della piccola cassa	MEDIO
12	Spese di rappresentanza	MEDIO
13	Gestione e controllo delle carte di credito	MEDIO
14	Gestione di fondi per interventi sull'impiantistica sportiva (es. Sport e Periferie)	MEDIO
15	Redazione dei capitolati di gara	MEDIO
16	Verifiche di conformità ex D.lgs.36/2023	MEDIO
17	Esecuzione del contratto e della prestazione oggetto di affidamento	MEDIO
18	Ricorso a convenzioni Consip al fine di favorire un determinato subappaltatore	MEDIO
19	Gestione omaggi e regalie	MEDIO
20	Gestione dei rimborsi spese dipendenti	BASSO
21	Gestione viaggi e trasferte tramite Agenzia	BASSO
22	Gestione payroll	BASSO
23	Sponsorizzazioni e accordi di partnership	BASSO
24	Locazioni passive di immobili	BASSO
25	Dismissione cespiti aziendali	BASSO

Oltre a quanto già sopra indicato, rispetto alla tabella ATT. 2 del precedente PTPC 2025-2027 sono state apportate le seguenti principali modifiche:

- sono state inserite n.4 attività: "Ricorso a convenzioni Consip al fine di favorire un determinato subappaltatore", "Gestione omaggi e regalie", "Gestione viaggi e trasferte tramite Agenzia", "Locazioni passive di immobili"¹⁹;
- n.1 attività è ora presente nella tabella ATT.3: "Valutazione della performance del personale ai fini dell'attribuzione di premi ed avanzamenti di carriera".

¹⁹ L'attività "Locazioni passive di immobili" erano precedentemente inserite nella tabella ATT.3.

Tabella ATT. 3: Attività per le quali sono state rilevate ipotesi di condotte corruttive solo a vantaggio della Società (già presenti nel Modello ex D.lgs. n. 231/01)²⁰

N.	Attività a rischio
1	Gestione delle verifiche in ambito previdenziale e fiscale
2	Gestione delle comunicazioni relative al personale appartenente alle categorie protette
3	Valutazione della performance del personale e retribuzione di risultato
4	Assegnazione SIM e dispositivi mobili
5	Vendita di servizi di consulenza/progettazione e formazione in materia di impiantistica sportiva e di gestione energetica
6	Gestione delle attività di coordinamento dei subappaltatori
7	Richiesta di autorizzazione presso la Regione Lazio per l'esercizio delle attività medico-sanitarie
8	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
9	Supporto al Collegio Sindacale per le attività di competenza
10	Gestione delle visite ispettive in materia fiscale, previdenziale e assicurativa
11	Redazione ed approvazione del bilancio societario
12	Gestione delle verifiche e delle richieste del Collegio Sindacale /società di revisione
13	Gestione delle visite ispettive da parte di soggetti pubblici
14	Rendicontazione delle ore lavorate in relazione alle convenzioni
15	Richiesta/gestione delle certificazioni di sicurezza, abitabilità, agibilità degli immobili/impianti di proprietà o in gestione

Oltre a quanto già sopra indicato, rispetto alla tabella ATT. 3 del precedente PTPC 2025-2027 sono state apportate le seguenti principali modifiche:

a. sono state inserite n. 2 attività: "Assegnazione SIM e dispositivi mobili", "Gestione delle attività di coordinamento dei subappaltatori".

2.3 Valutazione del rischio

RPCT di Sport e Salute S.p.A. supporta i Responsabili delle direzioni aziendali nella valutazione del rischio inerente al fine di definire una priorità di intervento.

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso una metodologia *worst-case*, basata sulle seguenti dimensioni:

- probabilità;
- impatto potenziale.

Valutazione della probabilità di accadimento

La probabilità è valutata in relazione alle seguenti variabili:

²⁰ Le attività a rischio presenti nel Modello 231 per le quali, ai fini del PTPC, non sono ipotizzabili condotte realizzative ulteriori, non sono oggetto di valutazione del rischio in quanto già valutate dall'Organismo di Vigilanza nominato da Sport e Salute S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001 (OdV) ai fini del Modello 231.

- complessità della realizzazione, che viene definita in relazione ad elementi quali il numero di soggetti/uffici che è necessario coinvolgere per la realizzazione ipotetica dello schema del reato, la pubblicità/diffusione degli atti/documenti oggetto di abuso, la complessità tecnica/fruibilità di tali documenti, etc.;
- concretezza dell'interesse/vantaggio del soggetto corruttore/concusso, per cui l'interesse/vantaggio ipotizzabile dalla condotta è definito in modo specifico e dettagliato al fine di determinare la reale "spinta motivazionale".

Per ciascuna variabile sono definiti i seguenti tre livelli:

Variabile	Alto	Medio	Basso
Complessità di realizzazione della condotta	Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è superiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti. La condotta realizzativa coinvolge numerose attività aziendali e sistemi informativi dotati di controlli applicativi. Gli atti in cui si sostanzia la condotta presentano un elevato grado di diffusione e contenuti facilmente fruibili.	Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è inferiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti. La condotta realizzativa comporta il coinvolgimento di differenti attività e sistemi informativi. Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a determinate categorie di soggetti e presentano contenuti facilmente comprensibili solo agli interessati.	I soggetti da coinvolgere appartengono ad un'unica struttura. La condotta realizzativa non è articolata e difficoltosa e non comporta l'utilizzo di sistemi informativi dotati di controlli applicativi. Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a richiesta e presentano contenuti altamente tecnici.
Concretezza dell'interesse o vantaggio del soggetto	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è concreto, diretto e immediato sia in capo al soggetto passivo che attivo. Sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie in esame.	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta sono concreti, diretto e immediato solo per uno dei due soggetti (attivo e passivo), mentre per l'altro l'ipotesi è più articolata e indiretta. Sono presenti casi storici documentati relativi allo schema realizzativo della fattispecie, anche se non direttamente riconducibili al sistema "sport".	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta sono difficilmente configurabili. Non sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie.

La valutazione del livello di probabilità (Alta, Media, Basso) viene effettuata attraverso la seguente matrice, che esprime un valore di sintesi delle due variabili precedentemente spiegate.

		Livello di probabilità		
Complessità	Basso	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Alto	B	B	M
		Basso	Medio	Alto
		Interesse/vantaggio		

Ai fini della valutazione della probabilità sono, inoltre, presi in considerazione i seguenti ulteriori elementi qualitativi/quantitativi, quali la frequenza degli atti/provvedimenti a rischio, la presenza di forti sollecitazioni esterne, l'ambito professionale/istituzionale/di mercato ad elevato rischio, ecc.

Valutazione del livello di impatto potenziale

L'impatto potenziale di un evento corruttivo può esplicitarsi in differenti modi in relazione allo schema corruttivo e alla tipologia di attività sensibile ed è valutato in relazione alle seguenti dimensioni:

- **reputazionale:** l'impatto reputazionale è valutato in relazione al livello di diffusione delle notizie da parte dei media e le relative conseguenze sull'immagine di Sport e Salute S.p.A.;
- **economico finanziario:** l'impatto economico finanziario è valutato in relazione alla materialità del danno di Sport e Salute S.p.A. generato dalla commissione di un reato;
- **legale sanzionatorio:** l'impatto legale-sanzionatorio è connesso alla ipotesi di realizzazione del reato che può comportare l'avvio di un procedimento giudiziario e/o l'irrogazione di una sanzione.

In questo modo, tale dimensione presenta il medesimo livello di impatto su ogni attività sensibile pertanto, essendo una "costante", non è oggetto di valutazione.

La tabella seguente contiene la scala di valutazione del livello di impatto potenziale.

Dimensioni	Alto	Medio	Basso
Danno reputazionale	Attenzione da parte dei media nazionali (e internazionali) con danni di lungo termine all'immagine pubblica di Sport e Salute S.p.A.	Attenzione perdurante di media locali con conseguenze sugli stakeholder di Sport e Salute S.p.A.	Minima attenzione a livello di media locali e con una durata di breve termine.
Impatto finanziario	L'impatto finanziario stimabile è maggiore dell'1% del valore della produzione di Sport e Salute S.p.A.	L'impatto finanziario stimabile è compreso tra il 0,5% ed l'1% del valore della produzione di Sport e Salute S.p.A.	L'impatto finanziario stimabile è minore del 0,5 % del valore della produzione di Sport e Salute S.p.A.
Legale - sanzionatorio	Costante. Relativo all'avvio di procedimenti giudiziari e amministrativi. Irrogazione di sanzioni.		

Valutazione del rischio inerente

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso la combinazione dei livelli di probabilità e impatto potenziale per ciascuno schema corruttivo.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Alto (A) presentano una elevata significatività da cui conseguono sia la sua priorità, per ciascuna fase successiva del processo di gestione del rischio, che la cadenza dei monitoraggi periodici.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Medio (M) presentano una rilevanza condizionata dalla priorità assegnata alle attività con rischio inerente alto.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Basso (B) sono caratterizzate dalla valutazione di opportunità circa i termini del monitoraggio e la realizzazione delle eventuali azioni correttive.

		Livello di rischio inerente		
Probabilità	Alto	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Basso	B	B	M
		Basso	Medio	Alto
		Impatto potenziale		

Modalità operative

Il RPCT di Sport e Salute S.p.A. supporta i Responsabili delle direzioni aziendali competenti ad individuare le attività a rischio rilevanti ai fini della L. 190/2012 ed effettua la valutazione del rischio inerente per ciascuna attività.

I risultati delle analisi svolte sono formalizzati in una *matrice delle attività a rischio*, in cui per ciascuna attività sono indicati i reati ipotizzabili, gli schemi di condotta e la valutazione del rischio inerente. Tale documentazione si ritiene parte integrante del presente PTPC.

2.4 Trattamento del rischio

Considerato l'assetto organizzativo che caratterizza Sport e Salute S.p.A., i criteri di controllo a presidio delle attività a rischio sono stati individuati in relazione a:

- Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Misure per la prevenzione elencate nel PNA 2019, nel PNA 2022 e nel PNA 2025 ritenute di maggiore rilevanza e/o in considerazione dell'assetto organizzativo di Sport e Salute S.p.A.

I criteri di controllo individuati sono indicati dalla tabella che segue:

Criteri di controllo	Sport e Salute S.p.A.
1. Separazione delle funzioni	✓
2. Tracciabilità dei dati e dei documenti	✓
3. Formalizzazione dei poteri	✓
4. Esistenza di procedure, protocolli o circolari per la regolamentazione dell'attività	✓
5. Formazione del personale in tema di corruzione	✓

Criteri di controllo	Sport e Salute S.p.A.
6. Gestione dei conflitti di interesse e dei requisiti di onorabilità con riferimento ai reati di corruzione	✓
7. Collegialità delle decisioni	n/a
8. Tracciabilità delle decisioni	applicabilità da valutare per singola attività
9. Trasparenza e pubblicità degli atti, dei documenti e dei dati	✓
10. Flussi informativi verso RPCT	applicabilità da valutare per singola attività

Il RPCT di Sport e Salute S.p.A. supporta i Responsabili delle Direzioni aziendali nell'individuazione e valutazione delle misure di prevenzione e dei controlli specifici per ciascuna attività mappata nel Piano e in relazione ai criteri suddetti.

In particolare, la valutazione è effettuata sulla base della seguente scala di valori:

- adeguato – Il controllo/la misura rilevata è adeguatamente strutturata in modo da ridurre il livello di rischio inerente di commissione del reato ad un livello di rischio residuo minimo;
- parzialmente adeguato – Il controllo/la misura rilevata presenta aspetti da revisionare/integrare ovvero necessità di miglioramento al fine di ridurre il livello di rischio residuo ad un livello minimo;
- non adeguato – Il controllo/la misura rilevata non è presente o non è logicamente in grado di ridurre il livello di rischio inerente, che rimane sostanzialmente invariato.

Alla valutazione dei singoli controlli sono associati i seguenti punteggi:

- 1 (Adeguito);
- 0,5 (Parzialmente Adeguato);
- 0 (Non Adeguato).


La somma dei punteggi ottenuti dai singoli controlli/misure rilevati esprime la valutazione sintetica del sistema di controllo sulla base dei seguenti range:

SISTEMA DI CONTROLLO SODDISFACENTE (range 100%-80%)		SISTEMA DI CONTROLLO NON SODDISFACENTE (range 79%-0%)	
Adeguito	Migliorabile	Carente	Critico
Range: 100%-90%	Range:89% -80%	Range: 79% -51	Range:50%-0

Tutti i singoli controlli/misure sono adeguati ovvero un controllo presenta degli aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente soddisfacente.	Un controllo/ misura presenta la necessità di interventi sostanziali ovvero due controlli presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente soddisfacente.	Almeno due controlli/misure presentano la necessità di interventi sostanziali ovvero più controlli presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente non soddisfacente.	La maggior parte dei controlli/misure presentano la necessità di interventi sostanziali ovvero presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente non soddisfacente.
---	--	---	---

La valutazione di adeguatezza dei singoli controlli/misure e del sistema di controllo esula da ogni valutazione sull'efficacia degli stessi, che è oggetto della fase successiva del sistema di gestione del rischio.

Il livello di **rischio residuo o "mitigato"**, definito come il rischio che rimane in capo ad una attività in seguito alla valutazione di adeguatezza del sistema di controllo, scaturisce dalla combinazione del livello di rischio inerente e dalla valutazione del sistema di controllo come indicato nella seguente matrice:



◆ **Area degli interventi con priorità immediata:** il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Alto" e il sistema di controllo appare complessivamente "non soddisfacente" (carente o critico) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire e attuare interventi correttivi da realizzarsi tempestivamente dando priorità alle attività a rischio che presentano aspetti di controllo critici.

◆ **Area degli interventi a breve termine:** il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Medio/Basso" e il sistema di controllo appare complessivamente "non soddisfacente" (carente o critico)

relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire interventi correttivi da attuarsi dando priorità agli interventi dell'area precedente, ma mantenendo un livello di attenzione costante su tali attività a rischio.

◆ **Area del monitoraggio/interventi di medio termine:** il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Alto" e il sistema di controllo appare complessivamente "soddisfacente" (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario continuare a monitorare l'effettivo funzionamento del sistema di controllo ovvero l'eventuale presenza di cambiamenti organizzativi, tecnici, procedurali. In alcuni casi il sistema di controllo, già soddisfacente, presenta aspetti di ottimizzazione rispetto a cui valutare la possibilità di intervento dando priorità agli interventi definiti in relazione alle Aree precedenti.

◆ **Area delle opportunità:** il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Medio/Basso" e il sistema di controllo appare complessivamente "soddisfacente" (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; pertanto, non si rilevano necessità di intervento prioritarie.

Modalità operative

Il RPCT di Sport e Salute S.p.A. supporta annualmente i Responsabili delle direzioni aziendali nella individuazione e nella valutazione di adeguatezza dei controlli e delle misure a presidio di ciascuna attività a rischio individuata nel PTPC.

La mappatura e la valutazione dei controlli è formalizzata nelle **schede di risk and control assessment** trasmesse ai Responsabili delle singole attività ove è presente la descrizione e la valutazione dei controlli/misure specifici individuati in riferimento a ciascun criterio di controllo applicabile e le eventuali azioni correttive necessarie e opportune. Tali schede si ritengono parte integrate del presente PTPC.

2.5 Monitoraggio del processo

Sport e Salute S.p.A., in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, individua le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico.

Nel dettaglio:

1. date le valutazioni sul rischio residuo, alcuni controlli/misure possono essere oggetto di azioni correttive volte a migliorarne il livello di adeguatezza logica. Tali azioni, la cui implementazione è di competenza dei responsabili delle direzioni aziendali, sono oggetto di monitoraggio da parte del RPCT;
2. qualora all'esito delle valutazioni sul rischio residuo non si rilevi la necessità di azioni correttive in merito all'adeguatezza, i controlli/misure possono essere oggetto di specifiche verifiche (test) volte a valutarne

l'efficacia operativa. Tali verifiche sono contenute nel Piano annuale degli interventi che il RPCT condivide con l'OdV e sono effettuate col supporto di IACC secondo quanto definito nell'apposito manuale aziendale. Le relazioni di verifica sono trasmesse alle direzioni aziendali competenti con eventuali suggerimenti ed interventi da realizzare;

3. le attività a rischio sono oggetto di monitoraggio anche in base ai flussi informativi definiti dal RPCT e dall'OdV. Sul punto si rimanda a quanto rappresentato nel prossimo capitolo.

Il RPCT di Sport e Salute S.p.A., entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo deroghe da parte dell'ANAC), pubblica nella sezione *"Società Trasparente"* del sito web della Società la relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base dello schema predisposto da ANAC.

2.6 Ruoli e responsabilità

La gestione del rischio "corruzione" è un processo trasversale all'organizzazione, continuo e iterativo che prevede la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli organi di vertice, dei dirigenti, del personale e dei collaboratori, che hanno l'obbligo di osservare i presidi posti a prevenzione del rischio di corruzione.

Nel PNA 2013 e 2019 si esplicita che *"tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti"*.

Per quanto sopra, tutto il personale ed i collaboratori della Società, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo, sono tenuti ad eseguire le attività nel rispetto dei Regolamenti, delle Policy e delle procedure aziendali e dei controlli predisposti, nonché ad effettuare le opportune e necessarie segnalazioni in caso di non conformità, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo.

I Responsabili delle direzioni aziendali effettuano gli *assessment* delle attività di competenza – coadiuvati dal RPCT – sono tenuti a implementare controlli e misure di prevenzione adeguati ed efficaci nelle attività di competenza, nonché ad attuare gli eventuali interventi correttivi e, infine, ad effettuare le segnalazioni ritenute opportune o necessarie in caso di non conformità, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di gestione attuato.

Gli Organi di Vertice sono tenuti a conoscere i principali rischi che impattano sull'organizzazione e le modalità con cui sono tenuti sotto controllo dal *management*, gli obiettivi definiti in materia di anticorruzione e il loro allineamento con la Missione dell'organizzazione, nonché le principali risultanze delle attività di controllo e le azioni da intraprendere.

Il RPCT monitora il processo di prevenzione della corruzione individuando le necessità di aggiornamento e integrazione, supportando il management nella attività di *assessment*, verificando che le azioni correttive siano realizzate ed effettuando verifiche indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) quale organo di indirizzo politico della Società:

- nomina il RPCT di Sport e Salute S.p.A.;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono il contenuto necessario del PTPC;
- approva, su proposta del RPCT, il PTPC entro le scadenze di legge ovvero ratifica il PTPC approvato congiuntamente dall'Amministratore Delegato e il Presidente nei casi in cui non sia stata prevista una riunione del CdA entro le scadenze di legge;
- è destinatario delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- ha facoltà di nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o struttura analoga.

Il Presidente (PRES):

- può approvare il PTPC ed eventuali variazioni, congiuntamente all'Amministratore Delegato, qualora non siano previste riunioni del CdA entro le scadenze di legge. In tal caso, il PTPC viene ratificato alla prima riunione utile del CdA;
- riceve da parte del RPCT le relazioni sulle dichiarazioni e segnalazioni dei conflitti di interesse più rilevanti;
- riceve le segnalazioni del RPCT circa i casi di mancato supporto o collaborazione, mancato o ritardato adempimento degli interventi o degli obblighi di pubblicazione.

L'Amministratore Delegato (AD):

- può approvare il PTPC ed eventuali variazioni, congiuntamente con il PRES, qualora non siano previste riunioni del CdA entro le scadenze di legge. In tal caso, il PTPC viene ratificato alla prima riunione utile del CdA;
- riceve da parte del RPCT le relazioni sulle dichiarazioni e segnalazioni dei conflitti di interesse più rilevanti e compie le azioni necessarie ed opportune;
- riceve le segnalazioni del RPCT circa i casi di mancato supporto o collaborazione, mancato o ritardato adempimento degli interventi o degli obblighi di pubblicazione;
- comunica alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) i casi di mancato supporto e collaborazione con l'RPCT o i casi di comunicazioni mendaci, ai fini dell'attivazione delle azioni più opportune.

Il RPCT:

- riferisce direttamente e funzionalmente al CdA;
- predispone e aggiorna il PTPC, lo trasmette al CdA per l'approvazione e ne effettua la pubblicazione;
- qualora non siano previste riunioni del CdA entro le scadenze di legge, trasmette il PTPC all'AD e al PRES per l'approvazione;
- verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- effettua le verifiche di competenza sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza condividendone, ove possibile e/o necessario, gli esiti con l'OdV o altri Organi di Controllo, in relazione alle rispettive competenze;
- propone le azioni di rimedio individuate a seguito delle verifiche e, nel caso di mancata attuazione, ne dà informazione al CdA;
- supporta i Responsabili delle direzioni nell'attività di identificazione, valutazione e gestione, dei potenziali rischi di corruzione e identificazione delle azioni di rimedio;
- monitora la realizzazione delle azioni di rimedio da parte dei Responsabili delle direzioni;
- effettua il monitoraggio di secondo livello sui controlli e le misure di prevenzione;
- pianifica e monitora la formazione del personale con logiche risk-based;
- si relaziona con l'OdV, per quanto compatibile, nelle diverse fasi di pianificazione delle attività, gestione e monitoraggio al fine di valutare possibili sinergie;
- segnala i casi di mancato supporto o collaborazione, mancato o ritardato adempimento degli interventi o degli obblighi di pubblicazione e ogni altra criticità al PRES e all'AD. In caso di inazione prolungata e in assenza di riscontri, il RPCT comunica il termine entro il quale effettuerà la segnalazione direttamente all'ANAC. Alla scadenza del termine effettua la suddetta segnalazione;
- pubblica la Relazione annuale sulle attività svolte entro le scadenze di legge;
- accerta eventuali casi di incompatibilità e inconferibilità, dichiara la nullità delle nomine e valuta l'applicazione di sanzioni ex D.lgs. 39/2013;
- riceve le dichiarazioni e le segnalazioni dei conflitti di interesse.

I Responsabili delle direzioni aziendali:

- individuano e valutano i rischi e le misure di controllo delle attività di competenza col supporto del RPCT;

- implementano controlli e misure di prevenzione di primo livello adeguati ed efficaci sulle attività di competenza;
- attuano le azioni di rimedio di competenza individuati col supporto del RPCT;
- effettuano le segnalazioni al RPCT ritenute opportune o necessarie, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo interno e ai conflitti di interesse rilevati.

Il personale dipendente e i collaboratori:

- eseguono le attività di competenza e i controlli di primo livello nel rispetto delle procedure predisposte per l'attività a rischio corruzione;
- effettuano le segnalazioni ritenute opportune e necessarie, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo interno;
- sottoscrivono le dichiarazioni su eventuali situazioni di conflitto di interesse.

3. Il Ruolo del RPCT

3.1 Requisiti di nomina, poteri e doveri del RPCT

Il provvedimento di nomina del Responsabile adottato dal CdA deve indicare il soggetto cui è conferito l'incarico, la durata dell'incarico e, laddove la designazione si discosti dagli orientamenti espressi dall'Autorità, le motivazioni che hanno indotto la Società a soluzioni diverse.

Il CdA individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo. La nomina di un soggetto esterno, tenuto conto del numero di dipendenti e di dirigenti è da considerarsi come un'assoluta eccezione che richiede una motivazione molto stringente e congrua, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

RPCT è individuato tra i soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell'organizzazione, che siano in posizione di autonomia valutativa e in possesso di competenze qualificate per svolgere il ruolo.

Non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente di uffici di diretta collaborazione dei Vertici aziendali e sono esclusi dalla designazione i dirigenti che gestiscono i processi più esposti al rischio della corruzione (come, a titolo meramente esemplificativo, processo acquisti, gestione del patrimonio, contabilità e bilancio e gestione del personale).

Il RPCT di Sport e Salute S.p.A. deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine:

- a) la nomina del RPCT ha una durata allineata alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina;
- b) l'incarico può essere prorogato, anche tacitamente, una volta. Rinnovi successivi devono essere adeguatamente motivati e approvati dal CdA;
- c) può essere revocato solo per giusta causa dal CdA della Società da motivare nel provvedimento di revoca, o al venir meno dei necessari requisiti soggettivi del soggetto incaricato;
- d) la revoca dell'incarico è automatica nel caso in cui nei confronti del RPCT siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva;
- e) nei casi di cui alle precedenti lett. c) e d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace²¹.

²¹ Si veda anche "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione", delibera n. 657 del 18 luglio 2018.

Il RPCT di Sport e Salute S.p.A. è indipendente ed autonomo, riferendo funzionalmente direttamente al CdA della Società.

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di controllo previste nel Piano.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT ha libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque struttura aziendale che è tenuta a rispondere.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT si avvale del supporto della Direzione IACC della Società, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

Il RPCT può avvalersi della consulenza delle altre direzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate.

Il RPCT ha una dotazione di budget adeguata al corretto e regolare svolgimento delle proprie funzioni e alla realizzazione degli obiettivi del Piano.

Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Il RPCT, e i soggetti dei quali lo stesso si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza sulle informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia privacy e, in particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" o "GDPR") e al D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy"), come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ("Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali").

Il RPCT deve segnalare le anomalie e i casi di mancato supporto e collaborazione al PRES e all'AD che informa DRUO per l'avvio dei procedimenti disciplinari e conseguente applicazione delle sanzioni previste dai CCNL applicati e dal Sistema disciplinare vigente.

Tenuto conto dei requisiti di nomina sopra esposti, il CdA della Società ha nominato RPCT, nella seduta del 24 ottobre 2023, il Direttore Internal Auditing Corporate e Compliance ("IACC"). Tale scelta è stata adottata anche sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) la Direzione IACC della Società è in posizione di maggiore indipendenza organizzativa rispetto alle altre Direzioni aziendali (la Direzione riporta funzionalmente al CdA e gerarchicamente al Presidente) ed è dotata di autonomia valutativa (l'attività di audit richiede un approccio professionale oggettivo e non condizionato poiché non svolge mansioni di gestione e operative);
- b) le Direzioni aziendali della Società, ad eccezione di IACC, svolgono tutte le attività di gestione/amministrazione, ovvero sono esposte in diversa misura al rischio corruzione sulla base del risk assesment svolto periodicamente;
- c) il Direttore IACC è dirigente in servizio della Società con una profonda e considerevole conoscenza della Società e possiede più che adeguate competenze in materia anticorruzione ed è certificato professionalmente sia CIA ("Certified Internal Auditor) sia CFE ("Certified Fraud Examiner").

3.2 Responsabilità del RPCT

La L. 190/2012 prevede le seguenti responsabilità in capo al RPCT:

- per l'omessa predisposizione del PTPC, salvo che il fatto costituisca reato, il Tribunale in composizione monocratica, su segnalazione di ANAC, è competente ad applicare una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000²²;
- nei casi in cui all'interno della Società vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPC prima della commissione del fatto e non abbia vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano, si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine dell'Amministrazione.

In capo al RPCT possono, inoltre, configurarsi due ulteriori ipotesi di responsabilità²³:

- dirigenziale, che si configura nel caso di «ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano»;
- disciplinare «per omesso controllo», salvo che provi di aver comunicato alle Direzioni competenti misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Il RPCT è esente da tali responsabilità se dimostra, tra l'altro, di avere:

- predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le prescrizioni previste dalla L. 190/2012 circa i suoi compiti;

²² Art. 19, co. 5, d.l. n. 90/2014.

²³ Art. 1, co. 14, l. n. 190/2012.

- individuato nel PTPC le aree a rischio e le relative misure di contrasto e definito i relativi meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT;
- stabilito i criteri di monitoraggio e verificato l'efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità;
- comunicato alle Direzioni competenti le misure da adottare e le relative modalità e vigilato sull'osservanza del Piano.

Con riguardo alle misure di trasparenza, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale del RPCT ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine di Sport e Salute S.p.A. Tale responsabilità non si attiva qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.

4. Flussi Informativi

I flussi informativi sono un'importante misura di prevenzione e sono definiti, per quanto compatibili, dall'OdV, deputato a vigilare sul Modello 231, e dal RPCT di Sport e Salute S.p.A., che vigila sul rispetto del PTPC. Tale sinergia:

- garantisce efficacia ed efficienza alle attività di vigilanza e di prevenzione;
- consente una visione integrata del rischio, evitando duplicazioni e ridondanze di informazioni e controlli;
- evita "sovraccarichi" di richieste informative alle direzioni aziendali.

I flussi informativi possono essere oggetto di revisione periodica, fermo restando la facoltà del RPCT e dell'OdV di modificare o integrare in corso d'esercizio le informazioni necessarie e funzionali ai rispettivi doveri di vigilanza, anche in base agli eventuali cambiamenti normativi, organizzativi, alle notizie e alle segnalazioni in merito ad eventuali violazioni, alle risultanze dei report stessi.

Sulla scorta di tali flussi informativi, il RPCT e l'OdV possono richiedere specifici approfondimenti, avvalendosi del supporto di IACC della Società, e segnalano al PRES e all'AD le eventuali criticità negli ambiti di propria competenza.

I flussi informativi sono stati definiti sulla base della mappatura e dell'assegnazione del profilo di rischio potenziale delle attività di Sport e Salute S.p.A. sia in riferimento al PTPC sia al Modello 231.

Per ciascuna attività valutata con un rischio "medio" o "alto" sono individuate delle "red-flag", indicatori di potenziali frodi o condotte illecite/non conformi (sia con riferimento ai reati D.lgs. 231/2001, sia con riferimento ai reati ex L.190/2012).

Le *red flag*, possono essere il segnale di «anomalie», comportamenti non conformi o vietati, eventi o operazioni indicativi di “eccezioni” o “deroghe” rispetto alla normale operatività o alle regole prescritte dalle procedure (es.: richiesta di pagamenti a vista della fattura di un fornitore, utilizzo non corretto delle proroghe, etc.).

Tali *red-flag* o *anomalie* devono essere riconosciuti e identificati da parte delle direzioni aziendali competenti, che in qualità di primo livello di controllo aziendale, hanno obbligo di individuazione e segnalazione all’OdV e/o all’RPCT.

In relazione a ciascun *red-flag* sono definiti dei flussi informativi sulla base dei seguenti criteri:

- a) *eccezione*: i flussi presentano contenuti relativi alle eccezioni;
- b) *drill down*: i contenuti informativi dei flussi sono di norma definiti a livello aggregato e possono essere oggetto di successivi approfondimenti o verifiche di dettaglio;
- c) *periodicità*: la periodicità dei flussi è definita in relazione al grado di rischio e alla frequenza dell’attività sensibile cui sono relazionati.

Il RPCT e l’OdV, con il supporto di IACC, definiscono i flussi informativi.

Le Direzioni aziendali competenti sono responsabili dei controlli di primo livello, delle segnalazioni delle anomalie e della trasmissione dei flussi informativi a OdV/RPCT, secondo le periodicità definite. Inoltre, sono tenute a fornire gli approfondimenti eventualmente richiesti e a supportare eventuali audizioni o verifiche.

IACC supporta RPCT/OdV nella richiesta e nella raccolta delle segnalazioni e dei flussi da parte delle strutture competenti.

5. Whistleblowing

Sport e Salute S.p.A. adotta un sistema di whistleblowing conforme a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo²⁴.

Le segnalazioni possono essere inviate sia da soggetti interni sia da soggetti esterni, in forma scritta o orale, mediante una piattaforma informatica che garantisce ai segnalanti la riservatezza sulla loro identità anche

²⁴ In virtù delle disposizioni del D.lgs. n. 24/2023 che individuano i soggetti legittimati a segnalare, l’accezione da attribuire al “contesto lavorativo” deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro “in senso stretto” con l’organizzazione del settore pubblico o privato. Occorre infatti considerare anche coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici. Ci si riferisce, fra l’altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso. Pertanto, a rilevare è l’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate. (Cfr. Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, paragrafo 2.1.2.).

nei confronti del gestore delle segnalazioni. La piattaforma è accessibile sia dall'intranet aziendale sia dal sito web della Società all'indirizzo: <https://www.sportesalute.eu/whistleblowing.html>.

La gestione del canale interno di segnalazione è disciplinata da procedura organizzativa dedicata (DRU 21 "*Gestione delle segnalazioni-Whistleblowing*").

Le segnalazioni sono ritenute ammissibili se riguardano i seguenti contenuti:

- gli illeciti, o presunti tali, derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione Europea o di norme nazionali;
- gli atti o le omissioni a danno dell'Unione Europea, ossia le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziati dell'Unione Europea ovvero gli atti o le omissioni che ledono la normativa sul mercato interno;
- alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.²⁵;
- la commissione di illeciti rilevanti ex D.lgs. 231/2001;
- le violazioni (o presunte tali) del Modello 231, del Codice Etico e del presente Piano Anticorruzione e delle procedure aziendali.

La procedura precisa che nessun atto ritorsivo e nessun pregiudizio conseguiranno alla segnalazione che sia stata effettuata in buona fede.

In merito, ai sensi di legge e in osservanza alle Linee Guida emanate dall'ANAC in materia²⁶, si rammenta che qualsivoglia atto ritorsivo posto in essere a seguito di una segnalazione interna oppure rivolta direttamente ad ANAC ovvero di una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sarà ritenuto nullo e, qualora accertato, sanzionato²⁷.

Il RPCT è il "*gestore delle segnalazioni*"²⁸ e come tale gestisce le interlocuzioni con i segnalanti nel rispetto dei termini di legge e della procedura DRU 21 "*Gestione delle segnalazioni-Whistleblowing*", valuta l'ammissibilità della segnalazione e ne effettua l'istruttoria ovvero trasmette la segnalazione ammissibile all'OdV, se di sua competenza. Se la segnalazione non è ritenuta ammissibile, RPCT ne dà riscontro al segnalante tramite apposita comunicazione.

²⁵ Modifica apportata al D.lgs. 24/2023 dal D.lgs. 211/2025 pubblicato in GU il 9 gennaio 2026 e in vigore dal 24 gennaio 2026.

²⁶ "*Linee Guida whistleblowing*" approvate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 nonché "*Linee Guida whistleblowing*" approvate dall'ANAC con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025

²⁷ Art. 54-bis comma 6. "Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

²⁸ Come previsto dall'art. 4 co. 5 del D.lgs. 24/2023 "*I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche (...) la gestione del canale di segnalazione interna*" Tale concetto è ribadito anche dalle Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

La Società vieta ogni atto discriminatorio o ritorsivo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante e dei “facilitatori”²⁹ per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione, sanzionando l’autore della ritorsione. A tale riguardo:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La segnalazione è altresì sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.

L'ANAC in data 12 dicembre 2025 ha pubblicato le nuove Linee Guida in materia Whistleblowing approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 al fine di fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione. Tali Linee Guida non sostituiscono né modificano le disposizioni esistenti, ma le integrano e completano al fine di armonizzare le pratiche operative e garantire una maggiore coerenza interpretativa tra i vari strumenti e istituti disciplinati dal D.lgs. n. 24/2023. Nel documento, tra l'altro, l'ANAC sottolinea l'importanza della predisposizione di un canale di segnalazione in forma orale, alternativa a quella scritta, della previsione di idonee modalità di tracciamento delle segnalazioni orali (ad esempio mediante registrazione ovvero verbalizzazione) e della formazione sia per i gestori che per i destinatari della procedura Whistleblowing. Inoltre, l'Autorità ribadisce l'importanza non solo dell'attività formativa rivolta al personale che gestisce le segnalazioni e a tutto il personale interno ed esterno ma anche l'importanza del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

6. Verifica del rispetto delle disposizioni ex D.lgs. 39/2013

In relazione a quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 39/2013 e dalla Delibera n. 464 del 26 novembre 2025 che ha “superato” la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 dell'ANAC e a quanto previsto dal PNA 2025 che integra pienamente il contenuto della Delibera citata, il RPCT di Sport e Salute S.p.A. cura che siano rispettate le disposizioni del citato D.lgs. in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi.

In particolare, il RPCT:

²⁹ Per «facilitatore» si intende una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

- a) definisce la modulistica per la raccolta delle autocertificazioni e ne cura la raccolta nei confronti di tutti i soggetti interessati al momento della nomina (art. 20 del D.lgs. 39/2013), anche col supporto di IACC;³⁰
- b) nel caso in cui venga a conoscenza attraverso notizie o informazioni comunque pervenute o diffuse, anche dai media o da internet, ovvero attraverso segnalazioni circostanziate, anche anonime, o attraverso altre situazioni o circostanze specifiche, accerta l'inconferibilità o l'incompatibilità della nomina.

Nelle ipotesi di cui al punto b) sopra indicato, il RPCT avvia un procedimento di verifica dandone notizia al soggetto interessato, con atto contenente una breve indicazione dei fatti, il riferimento alla nomina sottoposta ad accertamento di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità, la specificazione della norma che potrebbe intendersi violata e l'invito a presentare memorie difensive entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nelle ipotesi in cui il procedimento abbia a oggetto l'accertamento di una possibile situazione di inconferibilità analoga comunicazione viene trasmessa dal RPCT all'organo che ha effettuato la nomina.

La verifica, effettuata annualmente su base campionaria, ha ad oggetto l'attendibilità delle dichiarazioni di incompatibilità e di inconferibilità rilasciate dal soggetto interessato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013, con riguardo sia alla correttezza sia alla completezza delle stesse. La verifica può essere effettuata direttamente o col supporto di società terze indipendenti, tramite fonti pubbliche, audizioni verbalizzate al soggetto interessato ovvero tramite la richiesta di documenti o di certificati attinenti il contenuto della dichiarazione fornita.

Il RPCT, ai fini dell'accertamento, può richiedere il supporto della Direzione Affari Legali e Societari. I soggetti interessati sono tenuti a fornire la massima collaborazione e supporto al RPCT ai fini dell'accertamento degli elementi sia oggettivi sia soggettivi. Nei casi in cui il procedimento si concluda con l'accertamento della sussistenza di una situazione di inconferibilità, il RPCT:

- a) trasmette la contestazione al soggetto interessato;
- b) informa l'ANAC del procedimento di accertamento ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 39/2013³¹;
- c) dispone la nullità degli atti di conferimento risultati inconferibili e del relativo contratto ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 39/2013;
- d) trasmette la contestazione all'organo che ha effettuato la nomina procedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio e nei limiti degli strumenti a loro disposizione, con l'accertamento della sussistenza di eventuali profili di colpevolezza ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del D.lgs. 39/2013.

³⁰ Il RPCT con riferimento alla lettera a) e con riferimento alle verifiche effettuate, tiene conto di quanto previsto all'interno dell'All.1 al PNA 2025 "Schemi del D.lgs. 39/2013".

³¹ Tale previsione rileva in quanto l'ANAC, nella sua veste di Autorità di garanzia e controllo, detiene un generale potere di vigilanza anche nei casi in cui il procedimento di accertamento sia stato avviato dal RPCT nell'esercizio delle proprie competenze. Si veda a tal proposito il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 23 aprile 2024 e la sentenza TAR, Roma, sez. I quater, 19 gennaio 2024, n.973.

Qualora il procedimento si concluda con l'accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPCT:

- a) trasmette la contestazione al soggetto interessato e in essa concede un termine di 15 giorni entro il quale il soggetto può esercitare l'opzione che comporti il venir meno della causa di incompatibilità;
- b) informa l'ANAC del procedimento di accertamento;
- c) dispone la decadenza degli atti di conferimento risultati incompatibili e la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 39/2013, in casi di mancato esercizio dell'opzione o nel caso in cui l'opzione esercitata non abbia prodotto il venir meno della causa di incompatibilità.

Ai fini delle attività di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, Sport e Salute S.p.A. garantisce al RPCT la massima autonomia e indipendenza.

Nell'ipotesi in cui l'ANAC, d'ufficio o a seguito di segnalazione, abbia attivato un procedimento di vigilanza e abbia accertato l'inconferibilità dell'incarico, il RPCT è tenuto a:

- comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità accertata da ANAC e la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- adottare i provvedimenti conseguenti;
- contestare la causa di inconferibilità ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico e avviare il procedimento nei loro confronti volto all'applicazione della sanzione inibitoria tenendo presente che i medesimi componenti sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati;
- differenzia la posizione del soggetto destinatario della contestazione ex art. 15 del D.lgs. 39/2013 da quella dell'organo conferente;
- accerta l'elemento psicologico del dolo o della colpa in capo all'organo conferente;
- nel caso in cui la dichiarazione resa dall'interessato sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità risulti mendace, avviare, con il supporto della Società, il procedimento ai fini dell'applicazione della sanzione³².

7. Contratti Pubblici

7.1 Ricognizione delle principali norme di hard e soft law in materia di contratti pubblici

I contratti pubblici, ambito qualificato come a elevato rischio corruttivo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è disciplinato attualmente dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici. Con il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante «*Disposizioni integrative e correttive al*

³² Ai sensi dell'art. 20, co. 5, D.lgs. n. 39/2013 «*la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.*»

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», sono stati introdotti e modificati alcuni istituti e previsioni. Sulla base di tali mutamenti normativi, ANAC, con il nuovo PNA 2025 (in attesa di adozione definitiva), ha inteso supportare le amministrazioni nell'identificazione di alcuni rischi e specifiche misure di prevenzione in materia di contratti pubblici, coerenti con la digitalizzazione del ciclo di vita contrattuale prevista dal nuovo Codice. Tale Piano si aggiunge al PNA 2022, di cui alla delibera n. 7 del 17.1.2023, all'Aggiornamento 2023 al PNA 2022, di cui alla delibera n. 605 del 19.12.2023 nonché all'aggiornamento 2024 del PNA 2022 adottato con delibera n.31 del 30.01.2025. All'interno del PNA 2025 sono state esaminate solo le fattispecie oggetto di modifica da parte del D.lgs. 209/2024 (*“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*) caratterizzate da maggiori criticità sotto il profilo della trasparenza e imparzialità e dell'esposizione al rischio corruttivo in senso amministrativo.

Nell'attuale configurazione ordinamentale, l'adozione e la gestione degli atti relativi a ciascun contratto sono effettuate e gestite attraverso le Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), integrate nel sistema della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), lungo tutte le fasi procedurali, dalla programmazione all'esecuzione. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) si articola in n.6 sezioni³³ e, ai sensi dell'art 28 del Codice dei contratti pubblici, garantisce, tra l'altro, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità legale degli affidamenti dei contratti pubblici in tutte le relative fasi.

La Società utilizza una piattaforma digitale di approvvigionamento (“PAD”), *“TeamSystem PA eProcurement”*³⁴, certificata ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs.36/2023), adeguata alle “Regole Tecniche” adottate da AgID³⁵ ed integrata con la BDNCP.

Tale piattaforma, in conformità con le previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2025, rappresenta lo strumento attraverso il quale viene tracciato il ciclo di vita dei contratti pubblici in tutte le relative fasi³⁶ e consente di assolvere agli obblighi di pubblicità legale degli atti, di comunicazione nei confronti dell'ANAC e di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013.

IL PNA 2025 sottolinea che nel vigente assetto delineato dal Codice dei contratti pubblici, come novellato dal D.lgs. n. 209/2024, l'istituto del subappalto si conferma area di primaria esposizione a rischi corruttivi,

³³ Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); Piattaforma contratti pubblici (PCP); Piattaforma per la pubblicità legale degli atti; Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE); Casellario informatico; Anagrafe degli operatori economici.

³⁴ La piattaforma è regolarmente iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate (RPC), tenuto da ANAC e consultabile all'indirizzo: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

³⁵ Determinazione n. 137/2023

³⁶ Programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

gestionali e di infiltrazione criminale, da presidiare mediante un sistema integrato di prevenzione e controllo. L'art. 119, recependo l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, ha abrogato i limiti percentuali generalizzati al subappalto e, parallelamente, ha rafforzato i presidi di legalità e trasparenza, riaffermando la necessità dell'autorizzazione preventiva, dell'adeguata qualificazione dei subappaltatori e della tracciabilità delle prestazioni lungo l'intera filiera, con estensione degli obblighi anche ai subappalti a cascata. A tutela dei lavoratori impiegati, la disciplina impone l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale previsto per l'appalto principale, ovvero di un CCNL equivalente sotto il profilo delle garanzie economiche e normative, così assicurando uniformità di tutele e prevenendo fenomeni di dumping contrattuale.

L'attuazione concreta dell'istituto, ispirata all'apertura concorrenziale del mercato anche a beneficio delle PMI e coerente con il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, ha evidenziato tuttavia criticità rilevanti che impongono, secondo ANAC, un rafforzamento dei presidi anticorruzione. In particolare, sono stati riscontrati tentativi di elusione dei controlli e degli obblighi di qualificazione attraverso accordi collusivi tra stazioni appaltanti e operatori economici, nonché il ricorso distorto a schemi negoziali alternativi (distacco o prestito di personale) o a riqualificazioni artificiose dei subappalti in forniture con posa in opera o altri subcontratti. Si registrano, inoltre, prassi difformi in materia di tracciabilità finanziaria, con omissioni o elusioni degli adempimenti lungo la filiera, soprattutto nei casi di subappalto a cascata, in cui la eccessiva frammentazione dei rapporti contrattuali ostacola il governo delle maestranze in sede di esecuzione, complica la verifica dei requisiti generali e speciali dei soggetti esecutori e rende più difficoltoso l'accertamento dell'assenza di legami con la criminalità organizzata.

In tale quadro, le amministrazioni aggiudicatrici devono orientare i propri modelli organizzativi e di controllo verso presidi effettivi e proporzionati al rischio, assicurando, in via sistematica, l'istruttoria motivata dell'autorizzazione al subappalto, la verifica puntuale della qualificazione e dell'affidabilità dei subappaltatori lungo la catena, la piena tracciabilità delle prestazioni e dei relativi flussi finanziari e l'uniforme applicazione delle tutele contrattuali ai lavoratori. Devono altresì prevenire condotte elusive mediante clausole contrattuali anti-aggiramento e vigilare sull'uso corretto di istituti alternativi, in modo da garantire legalità, trasparenza e accountability dell'azione amministrativa, senza pregiudicare la partecipazione concorrenziale e l'efficienza realizzativa perseguita dal Codice. Se desideri, posso adattare la riscrittura al formato di una sezione programmatica del PIAO/PTPCT con obiettivi, azioni, responsabilità e indicatori.

In tal senso nel risk assessment è presente una nuova attività sensibile legata al tema subappalto e pertanto potrà essere oggetto di specifici interventi di audit.

Il PNA 2025 sottolinea come il RUP abbia nuove e maggiori responsabilità. Infatti “[...] Ciò tenuto anche conto delle nuove maggiori responsabilità conferite al RUP (divenuto responsabile unico del progetto) e ai soggetti individuati come responsabili di fase e del conseguente esercizio di discrezionalità tecnica secondo i principi della fiducia e del risultato”.³⁷ Inoltre, anche nella Relazione di accompagnamento al Codice dei contratti pubblici redatta dal Consiglio di Stato si ribadisce che “In caso di nomina di responsabili di fase, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.”³⁸

Anche altre funzioni sono state individuate, all’interno delle misure di prevenzione suggerite, come elementi chiave nel controllo in materia di contratti pubblici. Nello specifico, ANAC tali soggetti sono individuati nel RPCT, nelle strutture interne deputate ai controlli, nelle strutture di audit presenti nell’ente.

7.2 Attività di controllo in materia di contratti pubblici

Atteso quanto sopra, l’ANAC, nel Piano Nazionale 2025 ha deciso di soffermare la propria analisi sui seguenti profili:

- digitalizzazione dei contratti pubblici, resa possibile grazie ad un Ecosistema nazionale di e-procurement che ha come punto di riferimento la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita da ANAC,
- conflitto di interessi nei contratti pubblici: l’Autorità, anche nel PNA 2025, intende riservare particolare attenzione al conflitto di interessi nei contratti pubblici, alla luce dei risvolti applicativi derivanti dall’entrata in vigore dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, che ha sostituito e modificato in modo sostanziale le previsioni dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini della sua attuazione, la stazione appaltante o l’ente concedente devono programmare misure idonee a garantire il rispetto dell’art. 24 della Dir. UE 24/2014 e dell’art. 35 della Dir. UE 23/2014 e, in particolare, a prevenire e anticipare – oltre a gestirli – i potenziali conflitti di interesse;
- programmazione degli acquisti centralizzati, aggregati e delegati: La programmazione degli acquisti – soprattutto quando si ricorre a centrali di committenza, soggetti aggregatori e stazioni appaltanti qualificate che operano per amministrazioni terze — è una fase decisiva che condiziona progettazione, affidamento ed esecuzione. In questo ambito la cessione di committenza ha un rilievo strategico per la scala degli interventi e per la funzione di aggregazione e centralizzazione degli acquisti. Una pianificazione strategica e strutturata delle attività svolte per conto terzi è un requisito essenziale per garantire tempestività, professionalità ed efficienza, presupposti della nuova strategia di committenza pubblica;

³⁷ Così il PNA 2025, pag. 63.

³⁸ Pag. 32 della Relazione citata

- appalti su delega di stazioni appaltanti non qualificate: secondo ANAC, i soggetti non qualificati, o non qualificati al livello richiesto dal valore dell'affidamento, devono necessariamente ricorrere a stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza, le quali assumono la responsabilità dell'intera procedura e adottano tutti gli atti necessari. In ragione del rinnovato ruolo del RUP quale responsabile unico dell'intervento, tali soggetti qualificati che svolgono attività di committenza ausiliarie per conto di altri enti devono nominare un RUP, incaricato di curare i raccordi con la stazione appaltante beneficiaria e di garantire la gestione della procedura d'appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- fase esecutiva: un impegno sempre maggiore è richiesto nella fase esecutiva che, essendo esposta a criticità applicative e al rischio di scarsa vigilanza sull'adempimento delle obbligazioni assunte, richiede una maggiore tracciabilità e l'affidabilità dei dati relativi all'attuazione delle prestazioni contrattuali così da rafforzare i controlli e garantire una maggiore trasparenza. A tal fine, ANAC ha suggerito che le misure organizzative della Società si devono soffermare sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto al fine di rendere possibile in qualsiasi momento un monitoraggio sia da parte dei cittadini, sviluppando così forme di accountability pubblica, ma anche da parte delle stazioni appaltanti che potranno in tal modo monitorare l'andamento delle commesse e correggere in maniera tempestiva le eventuali anomalie che dovessero emergere.

La Società effettua attività di formazione in merito al corretto utilizzo delle PAD del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.), in merito alla attività di controllo nei confronti dei RUP e nei confronti del Direttore dell'esecuzione del contratto nonché nei confronti dei dipendenti coinvolti nella gestione delle procedure di gara per accrescere la consapevolezza sui rischi di corruzione e sulle misure da adottare per prevenirli.

8. Conflitto di interessi

8.1 Ricognizione delle principali norme di hard e soft law in materia di conflitto di interessi

Il concetto di conflitto di interesse è stato declinato nel diritto italiano, dapprima, in termini generali, nel Codice civile, agli artt. 1394, 1395 e 2373³⁹, e successivamente, con particolare riferimento ai pubblici dipendenti, nell'art. 6-bis della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (introdotto dall'art. 1, c. 41

³⁹ Art. 1394. Conflitto d'interessi: Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Art. 1395. Contratto con sé stesso: È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato. Art. 2373. Conflitto d'interessi: La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

della Legge 190/2012, c.d. Legge Anticorruzione), rubricato *“Conflitto di interessi”*, il quale prevede a carico del responsabile del procedimento e dei titolari degli altri uffici coinvolti, l’obbligo di astenersi *“in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Viene inoltre in rilievo il D. lgs. 165/2001, il quale, nell’affrontare il tema delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti della PA, all’art. 53 si riferisce alle situazioni di conflitto *“anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”*.

Sono inoltre ricondotti alla definizione di conflitto di interesse i casi di astensione indicati dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, in presenza di un interesse del dipendente in proprio o per conto di terzi e *“in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”*⁴⁰.

Di rilievo, inoltre, la previsione dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 62/2013, ai sensi del quale *“Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*.

Da ultimo, l’art. 16 del D.lgs. 36/2023 (già art. 42 del D.lgs. 50/2016), con riferimento al settore dei contratti pubblici e delle concessioni, definisce conflitto di interesse la situazione in cui il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi *“ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”*.

Sul versante della *soft law* nazionale, nel PNA 2022, come già nelle Linee Guida recanti *«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»* approvate con Delibera n. 494 del 5 giugno 2019, l’ANAC accoglie una accezione ampia del conflitto di interessi, che si configura *“laddove la cura dell’interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale dell’amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione”*.

L’Autorità sottolinea inoltre come il conflitto di interessi sia definito dalla categoria della *“potenzialità”* e che la relativa disciplina in materia operi indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio. Tale aspetto è ribadito anche dalla giurisprudenza internazionale e nazionale ove si è nel tempo sviluppato un orientamento improntato all’elevazione della soglia di attenzione nell’individuazione delle circostanze che possono

⁴⁰ L’art. 7 del D.P.R. 62/2013 prevede, in particolare che *“Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”*.

qualificarsi come conflitti di interessi, fino a ricomprendersi, anche in ragione delle possibili conseguenze dannose, la fattispecie del c.d. *"conflitto apparente"*. In questo senso, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come sui soggetti pubblici incomba *"l'obbligo di considerare come rilevanti i conflitti di interesse potenziali e non soltanto quelli reali, con la conseguenza che l'attenzione dovrà necessariamente essere anticipata al momento in cui si prospetta la possibilità dell'interferenza"*⁴¹.

Il PNA 2022 contiene una specifica sezione dedicata alla gestione del conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023, considerato dall'ANAC uno dei settori a maggior rischio corruttivo.

Il tema del conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti pubblici, peraltro, era stato già oggetto di approfondimento da parte dell'Autorità nelle Linee Guida del 2015 in materia di *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*⁴² e negli *"Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza"*⁴³, oltre che dal Consiglio di Stato nel parere n. 667/2019 espresso in relazione allo schema delle Linee Guida 2015⁴⁴.

Nel PNA 2022, in aderenza a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, l'ANAC ribadisce come le stazioni appaltanti siano chiamate ad adottare misure adeguate a prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni⁴⁵. In particolare, l'art.42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (art. 16 nel D.lgs. 36/2023), definisce specificamente le ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, prevedendo che lo stesso si verifica quando l'incaricato di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi, che ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione, interviene nello svolgimento della stessa potendone influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato.

Con riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, tale disposizione trova applicazione, tra l'altro, anche nei confronti delle società a controllo o partecipazione pubblica e alle società in house, quando le già menzionate svolgono attività di stazioni appaltanti.

Atteso quanto sopra, l'ANAC individua alcune misure di prevenzione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici di cui suggerisce l'introduzione nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, rimettendo alla singola stazione appaltante la scelta di prevedere diverse o ulteriori misure preventive,

⁴¹ Così, Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2018, n. 4054.

⁴² Cfr. *"Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi del citato art. 42 del D.lgs. 50 del 2016"* adottate dall'Autorità con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019.

⁴³ Pubblicato da ANAC il 02.02.2022.

⁴⁴ Cons. Stato, Sez. Consultiva Atti Normativi, 5 marzo 2019, n. 667.

⁴⁵ Cfr. anche la delibera ANAC n. 712 del 27 ottobre 2021.

in base alle proprie peculiarità e caratteristiche. Tra queste meritano di essere evidenziate almeno le seguenti:

- dichiarazione sui conflitti di interessi da parte dei soggetti interessati, all'atto di assegnazione all'ufficio e per la partecipazione alle singole procedure di gara;
- criteri di rotazione nella nomina del Responsabile Unico del Procedimento ("RUP");
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi;
- dichiarazione, da parte dei concorrenti e dei soggetti affidatari, della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e obbligo di comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;
- sanzioni a carico dell'operatore economico nel caso di violazione degli impegni sottoscritti;
- attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi/la ricorrenza di situazioni di conflitto tali da non pregiudicare la procedura/la ricorrenza di significative situazioni di conflitto a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio;
- formazione del personale in materia di conflitto di interessi.

Il PNA 2025, tra le altre cose, suggerisce, come misura di prevenzione, di precisare nell'avviso/atto indittivo della procedura delle modalità con cui segnalare (ad es. via e-mail), da parte di terzi al RPCT, potenziali conflitti di interesse in capo a colui che interviene con compiti funzionali nella procedura, consentendo così al RPCT di richiederli spiegazioni e darne evidenza al Responsabile, Dirigente, Direttore o Segretario in caso di effettiva e comprovata rilevanza.

Il PNA 2022 chiarisce inoltre i poteri e i rapporti tra l'RPCT e il RUP, definendo ruoli e responsabilità di ciascuno nella individuazione e gestione dei conflitti di interessi in materia di contratti pubblici. In particolare, spetta al RUP il compito di:

- acquisire le dichiarazioni dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara e sollecitarne il rilascio ove non siano state ancora rese;
- effettuare una prima verifica e valutazione sulle predette dichiarazioni;
- vigilare sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, nel caso in cui rilevi un conflitto di interessi, segnalarlo al dirigente dell'ufficio del dipendente o agli uffici competenti per le successive valutazioni.

È invece rimesso al RPCT il compito di:

- prevedere misure di verifica, anche a campione, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi siano state correttamente acquisite dal responsabile dell'ufficio di appartenenza/ufficio competente alla nomina e dal RUP, che le stesse siano raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate dagli uffici

competenti della stazione appaltante. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi al RUP per chiedere informazioni, in quanto quest'ultimo, come sopra evidenziato, effettua una prima valutazione sulle dichiarazioni;

- intervenire in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara, effettuando una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto, se del caso rivolgendosi al RUP, agli organi interni o agli enti/istituzioni esterne preposti ai necessari controlli. Non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o nell'amministrazione;
- valutare la sussistenza in concreto di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto, con funzione di supporto al RUP e ai dirigenti competenti;
- verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione previste nei Piani (PTPCT).

L'Autorità raccomanda in ogni caso una collaborazione e un supporto reciproco tra le due figure: per il RUP, nella valutazione circa la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto; per il RPCT nell'ambito della verifica della idoneità e attuazione delle misure inserite nei Piani e della sua conoscenza tempestiva di eventuali scostamenti dall'attività programmata.

Nell'ambito della propria attività, l'Associazione Italiana Trasparenza ed Anticorruzione ("AITRA") – firmataria nel 2019 di un Protocollo di Intesa con l'ANAC per la cooperazione nei settori dell'anticorruzione e della trasparenza – nel giugno 2019 ha elaborato un position paper, dal titolo *"Il conflitto di interessi nell'ambito dei processi operativi aziendali"*, con l'obiettivo di proporre di fornire soluzioni organizzative per la gestione e prevenzione del conflitto di interessi. In tal senso, il paper suggerisce di strutturare un processo di gestione dei conflitti di interesse che garantisca:

- i. la conoscenza della definizione di "conflitto di interesse" e delle norme di legge in materia;
- ii. la consapevolezza etica in merito ai comportamenti da adottare per la gestione dei conflitti;
- iii. una mappatura delle aree/processi dell'organizzazione "a rischio conflitto di interesse";
- iv. le modalità e responsabilità per l'identificazione dei conflitti, la loro valutazione e gestione;
- v. la tracciabilità e la trasparenza delle decisioni prese dall'organizzazione in merito alla gestione dei conflitti rilevanti;
- vi. la gestione delle decisioni prese in conflitto di interessi.

Sul fronte internazionale, vengono in rilievo, tra l'altro, le Linee Guida OCSE *"Managing conflict of interest in the public service"* (2003), secondo cui un "conflitto di interessi" implica un conflitto tra la missione pubblica

e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest'ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici⁴⁶.

Nell'ambito delle predette Linee Guida si identificano tre tipologie di conflitto di interessi:

- reale: implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest'ultimo possiede, a titolo privato, interessi che potrebbero influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici;
- apparente: quando sembra che gli interessi privati di un funzionario pubblico possano influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi, ma, di fatto, non è così;
- potenziale: quando un funzionario pubblico ha interessi privati che potrebbero far sorgere un conflitto di interessi nel caso in cui il funzionario dovesse assumere in futuro responsabilità in situazioni di conflitto.


Sempre nel panorama internazionale, nel novembre 2021 l'AFA (Agenzia Francese Anticorruzione) ha pubblicato *"La prévention des Conflits d'intérêts dans l'entreprise"*, una guida pratica per sensibilizzare le organizzazioni (società pubbliche e private, enti pubblici industriali e commerciali), alla necessità di presidiare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che potrebbero favorire la commissione dei reati corruttivi. Come sottolineano le raccomandazioni dell'AFA, la prevenzione e la gestione dei rischi di corruzione richiede che l'organizzazione identifichi le situazioni che potrebbero esporla a conseguenze legali, umane, economiche e finanziarie pregiudizievoli. Ad avviso dell'Autorità, la preventiva mappatura delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, costituisce il cardine per la definizione di una procedura per la gestione dei conflitti. L'identificazione di situazioni di conflitto di interessi richiede di prestare particolare attenzione all'identificazione di:

- processi sensibili, con particolare riferimento ad acquisti, vendite, rapporti con la pubblica amministrazione, finanziamenti (contributi, prestiti, sovvenzioni, ecc.), investimenti, redazione dei bilanci e gestione delle risorse umane (assunzione, remunerazione, ecc.);
- funzioni sensibili nell'ambito delle quali gli interessi personali potrebbero essere perseguiti a scapito degli interessi dell'organizzazione;
- operazioni sensibili, con particolare riferimento alla ricerca di nuovi mercati, attività con la pubblica amministrazione che possono aumentare la probabilità di esposizione al rischio di corruzione.

L'Autorità suggerisce di predisporre un registro delle situazioni più ricorrenti di conflitto di interessi che può rivelarsi utile in fase di aggiornamento della mappa dei rischi di corruzione.

⁴⁶ Definizione presente all'interno di OECD GUIDELINES AND COUNTRY EXPERIENCES "Managing Conflict of Interest in the Public Service", pubblicata da parte della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), Ed. 2003, pp. 24-25.

A tal fine, il documento offre una panoramica delle casistiche più frequenti di conflitto di interessi, che possono riguardare, ad esempio, i dipendenti ma anche dirigenti ed esponenti aziendali nonché terzi.




fonte: AFA "La prévention des Conflits d'intérêts dans l'entreprise"

Il 15 febbraio 2023 è stato pubblicato, per la Commissione Europea - Directorate-General Migration and Home Affairs, il report *"Handbook of good practices in the fight against corruption"*.


L'obiettivo del report è rappresentare una varietà di pratiche anticorruzione negli Stati membri dell'UE che si sono rivelate efficaci. Ogni capitolo è costituito da una parte teorica sul rispettivo tipo di approccio anticorruzione ed è illustrato dai corrispondenti casi di studio. In particolare, il capitolo 6.1 *"Conflict of Interest (CoI) management and detection"* fornisce una definizione del conflitto di interessi e delle sue declinazioni e riassume una panoramica dei meccanismi e degli strumenti per la gestione del conflitto d'interesse. Dal Report emerge che un approccio troppo rigoroso al "conflitto di interessi" potrebbe confliggere con i diritti umani e civili delle persone. Ad esempio, nei piccoli Stati, dove in un settore pubblico la maggior parte delle persone si conosce, è difficile escludere i legami personali dalla vita professionale. In alcuni settori (ad esempio, la sanità pubblica), in cui il legame con l'industria è fondamentale, l'indebolimento dei legami persistenti può compromettere il funzionamento dell'industria stessa. Il report suggerisce pertanto di vagliare preventivamente la fattibilità delle misure che si intendono adottare.

Figure 6.1 Mechanisms and tools for Col management




- Minimising unintended violation of norms

Figure 6.2: Minimising unintended violation of norms




Preventing corruption

Figure 6.3 Preventing corruption



- Reducing perception of corruption

Figure 6.4 Reducing perception of corruption



fonte: "Handbook of good practices in the fight against corruption"

8.2 Focus sui ruoli, le modalità operative di acquisizione, verifica e gestione delle dichiarazioni sui conflitti di interesse in materia di contratti pubblici

Il personale della Società è tenuto a comunicare, tempestivamente e senza indugio, al RPCT, che annualmente ne richiama la necessità, la presenza di circostanze di diritto o di fatto che possono comportare conflitti di interesse, come previsto dal Codice Etico della Società.

Le modalità di individuazione e gestione delle circostanze di diritto o di fatto che possono comportare un conflitto di interessi in materia di contratti pubblici, nonché la verifica delle relative dichiarazioni sono disciplinate nel Codice Etico, nelle procedure DRU 25 – "Gestione dei conflitti di interesse", DRU 08 "Gestione amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori" e DRU 05 – "Selezione, assunzione e trasformazione dei rapporti contrattuali" e dal presente Piano.

In particolare, sono individuate le seguenti misure specifiche di prevenzione del conflitto di interessi:

- divieto di far parte di commissioni giudicatrici in procedure tra i cui partecipanti siano presenti fornitori per cui il componente della commissione abbia prestato la propria attività lavorativa o professionale nei 18 mesi precedenti l'assunzione;
- divieto di effettuare affidamenti diretti a terzi nei casi in cui il personale che richiede o autorizza tale affidamento abbia prestato la propria attività lavorativa o professionale verso il terzo nei 18 mesi precedenti l'assunzione.

Il Codice Etico prevede, inoltre, la rotazione degli incarichi nelle commissioni, la presenza di un congruo periodo temporale tra l'assegnazione di incarichi successivi nelle commissioni al medesimo soggetto ovvero il divieto di assegnazione di incarichi continuativi, ancorché non successivi.

Il RUP e il RPCT sono tenuti a ricevere le dichiarazioni del personale su eventuali conflitti di interesse in materia di contratti pubblici. In particolare:

- Il RUP, in sede di singola procedura di gara, raccoglie le dichiarazioni in materia di conflitto di interessi sottoscritte dai membri della commissione giudicatrice e, nel caso di contratti che utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, le dichiarazioni sottoscritte dal personale della Direzione Procurement interessato a qualsiasi titolo dalla procedura.
- Il RPCT riceve:
 - a) le dichiarazioni rese dal RUP qualora emergano eventuali situazioni di conflitti di interesse nell'ambito delle attività di sua competenza;
 - b) le dichiarazioni dei Direttori Lavori qualora emergano conflitti di interesse nella fase di esecuzione dei contratti relativi a lavori con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle attività di redazione degli Stati Avanzamento Lavori, dei Certificati di Pagamento, le varianti progettuali sino al collaudo delle opere (D.M.49/2018);
 - c) i moduli anticorruzione sottoscritti, per ciascun collaboratore esterno compresi i progettisti, da:
 - i. Responsabile della Direzione richiedente, che attesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di non avere interessi propri o dei propri affini con la controparte, di non avere ricevuto direttamente o indirettamente denaro o altra ricompensa al fine dell'assegnazione dell'incarico proposto, ovvero di non aver avuto rapporti di lavoro con la controparte nell'ultimo anno;
 - ii. progettista esterno che attesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di non aver ricevuto richieste, né promesso o elargito di somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine dell'assegnazione dell'incarico proposto, l'assenza di eventuali contenziosi pendenti con la Direzione richiedente e gli Organi di Vertice di Sport e Salute S.p.A.
 - d) i moduli anticorruzione sottoscritti, per ciascun affidamento diretto, dal:

- i. Responsabile della Direzione richiedente che attesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di non avere interessi propri o dei propri affini con la controparte, di non avere ricevuto direttamente o indirettamente denaro o altra ricompensa al fine dell'assegnazione dell'incarico proposto, ovvero, di non aver effettuato ulteriori affidamenti al medesimo fornitore nel corso dell'esercizio;
- ii. fornitore proposto che attesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assenza di contenziosi pendenti con il personale della Direzione richiedente e gli Organi di Vertice di Sport e Salute S.p.A., se ha effettuato forniture o prestazioni di servizi a titolo privato in favore di personale di Sport e Salute S.p.A. e/o Organi di Vertice di Sport e Salute S.p.A. ovvero se i Titolari o il management o loro familiari sono stati nell'ultimo quinquennio Pubblici Ufficiali con competenze di vigilanza o controllo nei confronti di Sport e Salute S.p.A.

I moduli e le dichiarazioni prevedono sempre l'impegno a comunicare tempestivamente al RPCT eventuali situazioni di diritto o di fatto, che dovessero manifestarsi successivamente e nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che potrebbe comportare l'insorgere di conflitti di interesse reali, potenziali o apparenti.

Per completezza si rappresenta che il RPCT riceve anche le dichiarazioni:

- a) rese dal candidato prescelto in sede di assunzione e assegnazione all'ufficio;
- b) rese periodicamente dal personale dirigente e non dirigente delle aree a rischio corruzione (Direzioni: Procurement, Affari Legali e Societari, Risorse Umane e Organizzazione, CFO-OPMO, Spazio Sport).

Le dichiarazioni sono relative alla eventuale sussistenza di conflitti di interesse nell'ambito delle attività di competenza ed anche ad ogni fase del ciclo passivo della Società (dalla programmazione degli acquisti, alla richiesta di acquisto, alla preparazione dei documenti di gara e al suo espletamento e aggiudicazione, alla sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, sino al collaudo e alla gestione della fatturazione dei pagamenti).

Le dichiarazioni prevedono sempre l'impegno a comunicare tempestivamente al RPCT eventuali situazioni di diritto o di fatto che dovessero manifestarsi successivamente alla dichiarazione.

Valutazione e gestione dei conflitti di interesse

Il RUP vigila sul corretto svolgimento di tutte le fasi delle singole procedure di gara e, nel caso in cui rilevi un conflitto di interessi, lo segnala al RPCT e al Direttore competente per le valutazioni al fine di individuare la soluzione più opportuna per gestire e risolvere il conflitto.

Le soluzioni del conflitto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono consistere:

- i. nell'esclusione temporanea dallo svolgimento dell'attività o l'astensione dalla decisione per la quale sussiste la condizione di conflitto;

ii. nella riallocazione in altra struttura organizzativa non interessata dal conflitto.

Nei casi più significativi e complessi, il RPCT comunica il conflitto e la relativa proposta di soluzione anche ai Vertici aziendali che decidono sulle migliori azioni da adottare.

Il RPCT aggiorna il "Registro dei conflitti" e archivia tutte le comunicazioni e le dichiarazioni.

8.3 Attività di controllo delle dichiarazioni sui conflitti di interesse

Il RUP è tenuto ad effettuare una prima verifica sulla correttezza e completezza delle dichiarazioni di sua competenza.

Il RPCT qualora emergano elementi oggettivi e convergenti, anche a seguito di segnalazione, notizie stampa o altro canale informativo, che facciano ritenere che le dichiarazioni siano caratterizzate da omissioni o informazioni non veritiere può avviare un contraddittorio con il dichiarante ovvero effettuare attività di due diligence su banche dati aperte e accessibili, anche avvalendosi di società esterne specializzate.

Nel caso in cui emerga non veridicità o la incompletezza delle dichiarazioni ricevute ne relaziona alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione e alla Direzione Affari Legali e Societari per le valutazioni di competenza.

Il RPCT può effettuare delle verifiche a campione sulle dichiarazioni in materia conflitto di interessi in merito alla corretta e completa compilazione delle stesse.

8.4 Formazione e Comunicazione

La Società effettua attività continuativa e periodica di formazione/informazione in merito al Codice Etico, in materia di responsabilità amministrativa da reato (D.lgs. 231/01) e anticorruzione (L. 190/2012), con *focus* sul conflitto di interesse, al fine di accrescere nel proprio personale la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno e l'importanza del rispetto delle norme che devono ispirare i comportamenti in ambito lavorativo.

9. Logiche di formazione del personale

La formazione è intesa come leva gestionale volta a creare una cultura e un ambiente di controllo per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

In tal senso, il RPCT definisce gli interventi formativi in una logica ciclica e *risk-based* ovvero dando priorità al personale che opera sui processi che presentano un più elevato grado di rischio.

Gli interventi forniscono al personale interessato, in particolare una rappresentazione del contesto esterno e interno, inteso sia normativamente che come fattori di rischio, gli strumenti metodologici volti a far

riconoscere i cd *red-flag* o di ciascun processo, le modalità di utilizzo del sistema di whistleblowing adottato dalla Società. Oltre a tali tematiche, durante le sessioni formative sono illustrati i principali e recenti studi nazionali ed internazionali pubblicati in materia.

10. Divieto di post-employment (*pantouflage - revolving doors*)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001⁴⁷, ai dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali non è consentito – nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio – svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione di appartenenza.

La ratio del divieto è garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, *"potrebbe precostituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro"*⁴⁸.

Tra i soggetti destinatari di tale normativa sono ricompresi anche, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) del decreto, le *"società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche (...)"*.

Il rischio specifico consiste nella circostanza che, durante il periodo di lavoro presso Sport e Salute S.p.A. il dipendente possa precostituirsì situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando, per un fine privato, la propria posizione e il proprio potere all'interno della Società, al fine di ottenere un futuro impiego presso l'impresa o il soggetto privato con il quale entra in contatto in ragione del proprio servizio. Conseguenze della violazione sono:

- la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma;
- il divieto, per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

⁴⁷ Art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001: *"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

⁴⁸ Cons Stato, Sez. V, sentenza n. 7411 del 29 ottobre 2019.

In merito, l'ANAC nelle Linee Guida n.1 del 2024⁴⁹ ha aggiunto che, in coerenza con la finalità del divieto e non in contrasto con la formulazione della disposizione, il divieto di *pantouflage* è applicabile anche agli incarichi a titolo gratuito assunti dall'ex dipendente pubblico in un ente privato.

Al fine di fornire indicazioni sul campo di applicazione dell'istituto, l'ANAC ha pubblicato alcuni interventi e dedicato una specifica sezione nel PNA 2022 nella quale sono ribaditi gli ambiti di applicazione e suggerito alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di *pantouflage*.

Il Codice Etico di Sport e Salute S.p.A., all'art. 4 ("Principi di onestà ed equità") prevede che "i Vertici aziendali e i Dirigenti ordinari, se muniti di poteri decisionali e gestori, prendono atto della disciplina del *pantouflage* e si assumono l'impegno di rispettare i relativi divieti".

La Società, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, prevede l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage*, per quanto di conoscenza in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati.

Tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della disciplina saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l'Autorità intenderà adottare.

L'ANAC, inoltre, ha chiarito che negli enti di diritto privato in controllo pubblico la norma si applica a coloro *"rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto"* e che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce la disposizione, sono *"i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente"* (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015).

Sul punto l'Autorità ha chiarito nelle Linee Guida n.1 del 2024 che è solo l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali da parte del dipendente a costituire presupposto per l'applicazione del divieto e non anche lo svolgimento di tali poteri in forma stabile e continuativa. Ne deriva quindi che tale divieto di *pantouflage* trova applicazione anche quando viene esercitata un'attività espressione di un potere autoritativo o negoziale in maniera occasionale (*"una tantum"*).

Sono invece esclusi dal divieto gli enti in house della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico. In tal caso, l'attribuzione dell'incarico di destinazione nell'ambito di una società controllata avviene, infatti, nell'interesse della stessa amministrazione controllante e ciò determina l'assenza del dualismo di interessi pubblici/privati e del conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri

⁴⁹ Delibera ANAC n. 493 del 25 settembre 2024.

rispetto a finalità privatistiche, che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie del *pantouflage*⁵⁰.

L'ANAC ritiene, infine, che il rischio di precostituirsì situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

L'RPCT è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure, tenendo conto che la L. n. 190/2012 assegna a quest'ultimo un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente.

Gli esiti delle verifiche del RPCT possono tradursi in una segnalazione qualificata all'ANAC.

⁵⁰ Delibera ANAC n. 766 del 5 settembre 2018 e delibera numero 1090 del 16 dicembre 2020.

11. Obiettivi di prevenzione della corruzione

Il PTPC di Sport e Salute S.p.A., come più volte sottolineato nei PNA che si sono succeduti nel tempo, fa propri e conferma i seguenti obiettivi strategici per il triennio 2026-2028:

- ridurre le probabilità di accadimento di fenomeni di corruzione;
- aumentare le capacità di individuare casi di corruzione e migliorare i tempi di risposta;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Al fine di realizzare gli obiettivi strategici, il RPCT di Sport e Salute S.p.A. ha definito i seguenti obiettivi specifici per l'anno 2026 che saranno realizzati col supporto di IACC e, se necessario, di risorse esterne:

OBIETTIVO SPECIFICO 2026		OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	TEMPISTICA
1	Realizzazione di un intervento di audit in materia di subappalto nelle procedure di gara	Aumentare le capacità di individuare casi di corruzione e migliorare i tempi di risposta Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	giugno - dicembre
2	Inserire negli avvisi/atti indittivi la previsione relativa alle modalità di segnalazione da parte di terzi di potenziali conflitti di interesse	Aumentare le capacità di individuare casi di corruzione e migliorare i tempi di risposta	febbraio - marzo
3	Integrare il modulo anticorruzione con dichiarazione di aver rispettato il principio di rotazione	Aumentare le capacità di individuare casi di corruzione e migliorare i tempi di risposta Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	febbraio - marzo

12. Sistema disciplinare

In relazione agli organi di amministrazione, fatte salve le responsabilità previste dal D.lgs. 231/2001, nonché l'eventuale azione ex art. 2392 del Codice Civile per danni cagionati alla Società, ai sensi della Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, si promuove l'inserimento di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 o il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Piano e dalle policy e dalle procedure anticorruzione costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Sport e Salute S.p.A. degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del Codice civile.

La violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali del Piano, delle policy e delle procedure da parte dei dipendenti di Sport e Salute S.p.A. costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "*Statuto dei Lavoratori*") e dai CCNL applicabili.

Ad ogni notizia di violazione può essere promossa un'azione finalizzata all'accertamento della stessa. In particolare, nella fase di accertamento può essere contestato al dipendente l'addebito e, altresì, garantito il termine di replica previsto dal CCNL in ordine alla sua difesa. Accertata la violazione, è comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla sua gravità ed all'eventuale recidiva.

Dell'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione (sia in caso di irrogazione di una sanzione, sia in caso di annullamento) è data tempestiva comunicazione al RPCT.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Piano è oggetto di monitoraggio da parte del RPCT.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatto salvo il diritto di Sport e Salute S.p.A. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Piano, delle policy e delle procedure.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Piano e nelle procedure da parte di dirigenti, accertata la responsabilità dell'autore della violazione, si adotta nei confronti del responsabile la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile ai dirigenti.

Se la violazione determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione può essere individuata nel licenziamento per giusta causa.

13. Programma della Trasparenza

La trasparenza è intesa quale elemento sinergico agli scopi del Piano Triennale condiviso per la Prevenzione della Corruzione, contribuendo a radicare e sviluppare il concetto di "amministrazione trasparente" e riducendo le possibilità di creazione di contesti favorevoli al fenomeno corruttivo.

In tal senso, la trasparenza ovvero la pubblicità dei dati relativi alle attività a rischio, è un criterio di controllo su cui valutare il grado di contenimento e limitazione del rischio corruzione.

Gli obblighi di pubblicazione sono definiti dalla L. 190/2012, dal D.lgs. n. 33/2013, nonché nel “Codice dei contratti pubblici”. L’ANAC, nella Delibera n. 1310/2016 e nella Delibera n. 1134/2017, ha fornito una elencazione dei dati, atti e informazioni da pubblicare.

Attese le recenti modifiche intervenute alle disposizioni normative, in relazione alla sezione “Bandi di gara e contratti” l’ANAC ha declinato nel PNA 2022 (Allegato 9) e, successivamente, attraverso la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata da Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l’elenco degli obblighi di pubblicazione.

L’ANAC con Delibera n. 495/2024 ha approvato 3 schemi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.33/2013, in riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui:

- a) all’art. 4-bis del D.lgs.33/2013 (utilizzo delle risorse pubbliche);
- b) all’art.13 del D.lgs.33/2013 (organizzazione);
- c) all’art. 31 del D.lgs.33/2013 (controlli su attività e organizzazione).

Inoltre, ANAC ha emanato le “*Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013*” contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse (All. 4).

L’ANAC, infine, con la medesima Delibera ha messo a disposizione anche gli altri schemi elaborati, ma non allo stato definitivamente approvati (All.ti dal n. 5 al n. 14).

Infine, nel PNA 2025, l’Autorità ha fornito indicazioni per garantire la qualità delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente facendo rimando alle istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 e dalla Delibera n.495 del 25 settembre 2024. Tra le varie previsioni, ANAC segnala indicazioni in tema accessibilità effettuando un rimando alle Linee Guida di carattere generale pubblicate da AGID⁵¹. Queste indicazioni servono a garantire che i siti web e le applicazioni mobili siano fruibili da tutti, incluse le persone con disabilità.

Il processo di gestione della trasparenza riguarda sia la gestione degli obblighi di pubblicazione che la realizzazione di obiettivi specifici.

IACC supporta operativamente il RPCT nelle richieste alle Direzioni competenti e nella pubblicazione dei dati, ad eccezione:

⁵¹ Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici adottate da AGID con Determinazione n. 354 del 22 dicembre 2022.

- a) dei dati relativi ai bandi di gara e gli appalti che sono pubblicati autonomamente e direttamente dalla Direzione Procurement;
- b) dei dati sulle consulenze e collaborazioni che sono pubblicati autonomamente e direttamente dalle Direzioni interessate.

Tutte le Direzioni elaborano gli ulteriori dati richiesti ai fini degli adempimenti di legge e li trasmettono, nel rispetto delle tempistiche e requisiti di qualità previste dal D.lgs. n. 33/2013, a IACC che provvede alla pubblicazione nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale.

Tutti i dati pubblicati sono elaborati e validati dalle competenti Direzioni che svolge un controllo di primo livello sulla loro completezza, qualità e attendibilità.

Il RPCT monitora periodicamente, anche attraverso degli audit, la pubblicazione dei dati.

A tal fine, RPCT riferisce al CdA sui casi di mancato o tardato adempimento degli obblighi di pubblicazione anche ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.

Al fine di rendere operativi i principi della trasparenza e dell’accessibilità dei dati nonché di creare un’amministrazione aperta al servizio del cittadino, è stata istituita la seguente casella di posta elettronica certificata: responsabiletrasparenza@cert.sportesalute.eu.

La Società non è soggetta all’obbligo di nomina dell’OIV previsto dal D.lgs. 150/2009⁵².

In conformità alle indicazioni presenti nell’Atto del Presidente ANAC del 1° giugno 2024, ratificato con Delibera n. 270 del 5 giugno del 2024 nonché alle indicazioni presenti nella Delibera n. 192 del 7 maggio 2025, i compiti di attestazione annuale⁵³ con riguardo agli obblighi di pubblicazione della Società sono svolti dal RPCT⁵⁴.

Lo schema seguente mostra le competenze delle singole Direzioni per la raccolta e trasmissione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione:

⁵² Obbligo previsto per Amministrazioni pubbliche il cui contratto di lavoro è soggetto all’applicazione dell’art. 2, comma 2 del D.lgs. 165/2001.

⁵³ Ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009

⁵⁴ Possibilità rappresentata dall’Autorità anche nelle proprie FAQ “Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44, D.lgs. 33/2013)”, aggiornate al 7 febbraio 2024 e nelle FAQ “Attestazioni OIV ed obblighi di trasparenza”, aggiornate al 12 giugno 2024.

SCHEMA ADEMPIMENTI "SOCIETA' TRASPARENTE" EX D.LGS.33/13 DI SPORT E SALUTE S.P.A.				
SOCIETA' TRASPARENTE - come da schemi allegati alla Delibera ANAC. N. 1134 del 08.11.17 e alla Delibera ANAC n. 264 del 20.06.23 come modifica con Delibera n. 601 del 19.12.23				
ADEMPIMENTO	CONTENUTI	REFERIMENTO NORMATIVO	ELABORAZIONE E CONTROLLO	PUBBLICAZIONE
Disposizioni generali	1) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2) Atti generali a) Riferimenti Normativi b) Documenti: - Codice Etico - Statuto	d.lgs. 33/13: art. 10 art. 12	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE
Organizzazione	1) Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (se percettori di compensi): I. Presidente II. Cda Per tutti i soggetti 1): <u>Dati per ciascun componente:</u> - compensi - importi viaggi <u>Documenti:</u> - atto di nomina con indicazione della durata - cv - dichiarazione irpef parzialmente oscurata - dichiarazione predisposta secondo modello e contenente: . assenza cause di incompat. e inconferib. (ex D.Lgs. 39/2013); . dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza e relativi compensi (ALL. B - Sez. A); . situazione patrimoniale (ALL. B - Sez. B); . mancato consenso coniuge e parenti (ALL. B - Sez. C); - dichiarazione predisposta secondo modello contenente: invarianza / variazione delle cause incompatib. e della situaz. patrimoniale 2) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 3) Articolazione degli uffici: - organigramma con indicazione dei nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 4) Telefono e posta elettronica: elenco completo numeri e caselle mail	d.lgs. 33/13: art. 13 art. 14 art. 47 Schema art. 13, Allegato 2 della Delibera ANAC n. 495/2024 d.lgs. 39/13 art. 20	DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI per i dati e le dichiarazioni relative alle cariche DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE per gli importi dei viaggi delle cariche	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE
Consulenti e collaboratori	Incarichi consulenti e collaboratori <u>Dati oggetto di pubblicazione per ciascun componente:</u> i) <u>estremi</u> atto di conferimento, durata, compenso e oggetto incarico, ragione dell'incarico ii) il tipo di procedura seguita per selezione contraente e numero partecipanti <u>Documenti oggetto di pubblicazione:</u> iii) cv	d.lgs. 33/13: art. 15-bis	TUTTE LE DIREZIONI	TUTTE LE DIREZIONI
Personale	1) Incarico di Direttore Generale 2) <u>Titolari di incarichi dirigenziali:</u> Per ciascun titolare di incarico: <u>Dati oggetto di pubblicazione:</u> 1) sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) 2) compensi con evidenza delle parti variabili <u>Documenti:</u> 1) cv 2) dichiarazione ex d.lgs. 39/13 3) <u>Personale:</u> a) CCNL dirigenti b) CCNL non dirigenti c) personale a tempo indeterminato: dato distinto per categoria (tipo contratto, costo complessivo, numero risorse in servizio) d) personale non a tempo indeterminato: dato distinto per categoria (tipo contratto, costo complessivo, numero risorse in servizio) e) tassi di assenza - tabella strutturata per direzione con indicazione del tasso di assenza delle direzioni f) elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente.	d.lgs. 33/13: art. 14 art. 16 art. 17 art. 18 art. 21 d.lgs. 39/13: art. 20	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE

(SEGUE)

SCHEMA ADEMPIMENTI "SOCIETA' TRASPARENTE" EX D.LGS.33/13 DI SPORT E SALUTE S.P.A.				
SOCIETA' TRASPARENTE - come da schemi allegati alla Delibera ANAC N. 1134 del 08.11.17 e alla Delibera ANAC n. 264 del 20.06.23 come modificata con Delibera n. 601 del 19.12.23				
ADEMPIMENTO	CONTENUTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	ELABORAZIONE E CONTROLLO	PUBBLICAZIONE
Selezione del personale	Selezione del personale: <u>Criteri e modalità:</u> Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale <u>Avvisi di selezione:</u> per ogni procedura selettiva: 1) avviso di selezione 2) criteri di selezione	d.lgs. 33/13: art. 19 L. 190/12: art. 1 c. 16 d.lgs. 175/16: art. 19	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE
Performance	Premialità: criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	d.lgs. 33/13: art. 20	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE
Enti controllati	<u>Società partecipate:</u> 1) Dati relativi alle Società partecipate (Coninet- Parco Foro Italico) TABELLA: - funzioni attribuite; - info relative all'oggetto sociale delle partecipate, ragione sociale, quota di partecipaz., data costituzione, durata impegno, onere gravante sull'ente, risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari e numero rappresentanti designati da Sport e salute S.p.A.; - emolumenti di rappresentanti di Sport e salute S.p.A. e degli amministratori, dichiarazione sulla insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità (dich. 39/13) (con link al sito dell'ente) 2) rappresentazione grafica 3) link a sito web delle controllate	d.lgs. 33/13: art. 22 d.lgs. 39/13: art. 20	DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE
Bandi di gara e contratti	<u>Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure</u> Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività. <i>Eventuale</i> comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori <i>Eventuale</i> comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi. Informazioni sul sistema di qualificazione dei fornitori adottato <u>Link collegamento Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP)</u> <u>Atti e documenti per ciascuna procedura</u> <u>Fase Pubblicazione:</u> Documenti di gara che comprendono almeno: Delibera a contrarre, Bando/avviso di gara/lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato speciale, Condizioni contrattuali proposte <u>Fase affidamento:</u> Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti <u>Fase esecutiva:</u> Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) e CV dei componenti <u>Sponsorizzazioni:</u> Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture superiori a 40.000 euro: avviso di ricerca sponsor, comunicazione ricevimento proposta di sponsorizzazione e sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto. <u>Procedure di somma urgenza e di protezione civile:</u> Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. <u>Finanza di progetto:</u> Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	d.lgs. 36/23: art. 30 ALLEGATO I.5 d.lgs. 36/23: art. 5 co. 8 ALLEGATO I.5 d.lgs. 36/23: art. 7 co. 4 d.lgs. 36/23: art. 168 Delibera ANAC n. 264 del 20.06.23 come modificata da Delibera n. 601 del 19.12.23 d.lgs. 36/23: art. 82 art. 85 co. 4 D.lgs. 36/23: art. 28 d.lgs. 36/23: art. 215 e ss. e ALL. V.2 d.lgs. 36/23: art. 134 co. 4 d.lgs. 36/23: art. 140 d.lgs. 36/23: art. 193	DIREZIONE PROCUREMENT	DIREZIONE PROCUREMENT
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1) Atti di determinazione dei criteri e modalità di concessione per contributi e vantaggi superiori a € 1.000 2) Tabella con indicazione de: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	d.lgs. 33/13: art. 26 art. 27	DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI per i dati e documenti relativi a: Federazioni Sportive Nazionali; Discipline Sportive Associate; Enti di Promozione Sportiva; Associazioni Benemerite; Gruppi Sportivi Militari Civili e progetti; e per i dati relativi alle indennità ai collaboratori sportivi di cui all'art.96 del D.L."Cura Italia" e ss. e altri progetti speciali. DIREZIONE SPAZIO SPORT per	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE
Bilanci	Bilanci consuntivi con allegati	d.lgs. 33/13: art. 29 d.lgs. 175/16: art. 6	DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE

(SEGUE)

SCHEMA ADEMPIMENTI "SOCIETA' TRASPARENTE" EX D.LGS.33/13 DI SPORT E SALUTE S.P.A.				
SOCIETA' TRASPARENTE - come da schemi allegati alla Delibera ANAC. N. 1134 del 08.11.17 e alla Delibera ANAC n. 264 del 20.06.23 come modificata con Delibera n. 601 del 19.12.23				
ADEMPIMENTO	CONTENUTI	REFERIMENTO NORMATIVO	ELABORAZIONE E CONTROLLO	PUBBLICAZIONE
Beni Immobili	Dati: 1) Tabella relativa al patrimonio immobiliare - elenco impianti sportivi e immobili e loro indirizzo; 2) Tabella relativa alle locazioni passive - info relative all'immobile con destinaz. d'uso, indirizzo, locatario, canone annuo	d.lgs. 33/13: art. 30	DIREZIONE SPAZIO SPORT per le locazioni passive DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE per il patrimonio immobiliare	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE
Controlli e rilievi sull'amministrazione	1) Attestazioni dell'Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV 2) Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (consultabili nella sezione "Bilanci") 3) I rilievi della Corte dei Conti (Tutti, receipti e non receipti, su organizzazione e attività o singoli atti)	d.lgs. 33/13: art. 31 Schema art. 31, Allegato 3 della Delibera ANAC n. 495/2024 L. 190/12: art. 1 c. 8 bis	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE
Pagamenti	Dati sui pagamenti: A) elenco pagamenti per importo, tipologia spesa e beneficiario Indicatore di tempestività dei pagamenti: B) indicatore di tempestività dei pagamenti C) ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici IBAN e pagamenti informatici	d.lgs. 33/13: art. 4-bis art. 33 art. 36 Schema art. 4bis, Allegato 1 della Delibera ANAC n. 495/2024	DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione: A) PTPC (consultabile nella sezione "Disposizioni generali") B) Nominativo e recapito RPCT C) Relazione RPCT (entro il 15 dicembre di ogni anno - salvo proroghe) Accesso civico: Accesso civico e generalizzato: Nome del RPCT a cui rivolgere la richiesta di accesso civico e nomi Uffici competenti a cui presentare la richiesta, nonché le modalità di esercizio di tale diritto, con indicazione delle caselle di posta elettronica Registro degli accessi Dati Ulteriori: Procedura di Internal Audit	d.lgs. 33/13: art. 5 art. 7 bis art. 10 art. 43 L. 241/90: art. 2 L. 190/12: art. 1 Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE	DIREZIONE INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE

Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante

Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, (R.A.S.A.), assicura l'effettivo inserimento nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell'ANAC dei dati relativi agli elementi identificativi della Società, ai sensi dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito, con modifiche, nella Legge n. 221/2012.

Sport e Salute S.p.A. ha nominato l'ing. Giuseppe Di Gregorio quale Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante della Società.

Accesso civico semplice e generalizzato

Il RPCT è destinatario di istanze di accesso civico "semplice"⁵⁵ e delle istanze di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico "generalizzato"⁵⁶, o di mancata risposta delle richieste di riesame o di diniego.

In caso di istanze di accesso civico semplice, Il RPCT entro il termine di trenta giorni, se sussistono i presupposti, deve pubblicare sul sito web della Società i dati, le informazioni o i documenti richiesti e comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il RPCT

⁵⁵ Disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito web istituzionale.

⁵⁶ Disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

segnala a DRUO e ai Vertice della Società, i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione.

Con riferimento alle istanze di riesame relative all'accesso civico generalizzato, il RPCT decide se intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Gli obiettivi della trasparenza

Al fine di rendere la gestione della trasparenza efficace, efficiente e mantenere la conformità alle norme di legge, gli obiettivi per il 2026 sono:

- a) verificare la possibilità di migliorare l'accesso dai dispositivi mobili ad alcune sottosezioni di "Società Trasparente";
- b) verificare la completezza dell'alberatura di "Società Trasparente" con tutte le sottosezioni di I e/o di II livello.